

il Fumagalli ed il Vignati non soltanto emanano lettere ma anche documenti con autorità sovrana, accordando privilegi, avocando a loro cause, giudicando in appello o delegando l'appello; non vi ha sottoscrizioni notariale, non intervento di testi, non monogrammi, non sequature cancelleresche o degli attori, ma il solo sigillo, appreso mediante doppia coda di pergamena servì di validazione, senza però che, nei documenti da me visti, esso sia annunciato nella corroboratio. Uno di tali documenti conservato nell'Archivio di Stato di Milano porta il sigillo: è un atto dei rectores Lombardie dell'anno 1173; nel sigillo si vede ancora molto chiaramente l'aquila che lo domina, ma quanto alla leggenda, già al suo tempo il Ghislini diceva che era illeggibile; tuttavia Granita del tutto non è, e ritengo che uno studio metodico potrebbe portare ad una lettura almeno parziale; delle lettere che il Vignati dà in un fascicolo parecchie schiettamente non mi convincono, ma a destra pare di vedere un cro che potrebbe essere parte della parola rectores, nel qual caso ogni dubbio, del resto poco fondato, sull'appartenenza del sigillo ai Rettori dovrebbe scomparire. Resterebbe a spiegarsi come mai proprio del simbolo dell'impero usassero i rectores Lombardie. A questo proposito il Fumagalli dimostra non fondata su prove l'opinione di Trita ma Falco che nel 1158 Federico I concedesse ai Milanesi il privilegio di portare per divisa l'aquila, poiché anzi allora sarebbe stato imposto ad essi di metterla come signum fidelitatis sulle cime del campanile della metropolitana; ma certo è che se una tale concessione fosse stata fatta o allora o in altra occasione, l'uso del sigillo con l'aquila imperiale, dati i concetti del tempo, anche nel periodo del maggior sforzo contro l'impero, doveva bastare a dare validità agli atti. Il Fumagalli stesso osserva come ancor dopo troviamo l'aquila sovrastare alla statua equestre del prode Odrardo da Brethens; non era certo allora un segno di umiliazione, ma piuttosto di privilegio. Ad ogni modo è questione che io non so essere stata risolta da alcuno.

b) documenti pontifici ed ecclesiastici. - Il perché dell'arcomunicazione dei documenti pontifici con gli ecclesiastici in genere nel programma del nostro regolamento è da ricercarsi nel fatto che è indubbia l'influenza dei primi sopra i secondi, specialmente in certi tempi sugli atti più solenni

173  
delle maggiori autorità ecclesiastiche. Vi sono tuttavia tra gli uni e gli altri così profonde differenze che è necessario farne una trattazione distinta, tanto più che nei documenti pontifici si ha una unità di svolgimento dovuta all'essere emanati da un'unica autorità e cancelleria, mentre tale unità non è nei secondi; inoltre per i primi si hanno trattazioni esaurienti, mentre la diplomatica ha solo parzialmente studiati i secondi.

a) documenti pontifici. - Ritornando ai capitoli che trattano delle cancellerie e delle parti del documento in specie qualche ulteriore cenno, qui ci limiteremo a dare una indicazione delle varie qualità dei documenti pontifici che si sono avuti nel tempo, sulla scorta degli autori che si sono indicati come testi per la nostra scuola.

Come per i documenti imperiali è necessario fare diverse distinzioni secondo i tempi. Esendo opportuna una uniformità di trattazione, seguendo L. Schmitz-Kattenberg nel Grundriss del Meister, distinguerò anche io sei periodi nella diplomatica pontificia:

- 1° dai primi tempi alla seconda metà del sec. VIII
- 2° dalla seconda metà del sec. VIII alla seconda metà del sec. XI
- 3° dalla seconda metà del sec. XI alla fine del sec. XII
- 4° dalla fine del sec. XII agli inizi del sec. XV
- 5° sec. XV fin verso la fine
- 6° dalla fine del sec. XV ai tempi moderni.

Questi periodi sono contraddistinti da riforme o da nuove qualità di atti introdotti e si collegano in parte anche ai nomi dei pontefici sotto i quali si ebbero più o meno profonde innovazioni; così il secondo è iniziato da Adriano I (772-795), il terzo da Leone IX (1049-1054); il quarto da Innocenzo III (1198-1216), il quinto da Martino V (1417-1431); il sesto da Innocenzo VIII (1484-1492).

Prima di procedere avvertirò che questa distinzione di periodi non è unica nei vari diplomatisti: lo Giry che pure ha una buona trattazione della materia la divide in quattro periodi determinati da Leone IX, Innocenzo III e Eugenio IV; vi è quindi coincidenza nei punti fondamentali con i periodi dello Schmitz-Kattenberg che solo importa una suddivisione nel primo e nel sesto, né può essere diversamente perché i

momenti principali della diplomazia pontificia sono ormai stabiliti e universalmente accettati.

1° periodo: dai primi tempi sino ad Adriano I escluso (772)

Si è detto nella scorsa storica che la diplomazia è sicura solo quando i fondamenti si pongono su documenti originali; ora di questo periodo non ci è pervenuto neppure un originale, poiché il più antico documento originale pontificio è un privilegio di Pasquale I dell'819 per l'arcivescovo di Ravenna, oltre un frammento del 778. Si conoscono invece in copia ben 2400 documenti; i trattatisti del sec. XVIII ci danno però dei facsimili di supporti originali, ma o si tratta di falsificazioni o di originali andati perduti sui quali non possiamo fondarci. Per giunta anche quelli in copia ci sono pervenuti in condizioni assai difettose di tradizione: le formule del protocollo o mancano o sono abbreviate, il testo stesso bene spesso andato soggetto a rimaneggiamenti. Come quindi non possiamo basarci sui caratteri esteriori, così ben dubbi son anche i caratteri intrinseci: le deviazioni dal dettato del tempo possono essere alle volte indizio di falsificazione, ma altre volte dipendono da trascuratezza o arbitrio dei copisti, o anche da usi cancellereschi non noti.

Ad ogni modo i documenti pontifici di questo periodo a noi noti sono sul tipo della lettera antica: cominciano come la lettera romana con l'intitulatio e l'inscriptio seguita qualche volta dalla salutatio, la sottoscrizione era autografa del papa, il quale però non metteva il suo nome, ma una formula di benedizione (Deus te incolumem custodiat, bene valeas, ecc.), in fine vi era la data espressa con gli anni del consolato, non vi è mai sottoscrizione cancelleresca. La forma del testo, dapprima literizium, si ferma poi in vari tipi più o meno fissi. Da Gregorio I si trova l'intitulatio con la formula servus servorum Dei che più tardi diverrà universale, e alle volte si nomina lo scrittore e si ha una corroboratio in cui si annuncia la sottoscrizione del papa. I nomi con cui si trovano dapprima indicati i documenti pontifici sono: litterae, epistola, scriptum e poi anche privilegium, praecipium o praecipii auctoritas senza precisa distinzione fra i vari termini.

Una categoria a sé è formata dai documenti sinodali o constitutiva che

in forma di documenti danno le trattazioni e decisioni dei sinodi presieduti dal papa; sono redatti nella cancelleria papale; cominciano con l'invocatio verbale, la data, i nomi dei membri del sinodo, seguono le trattazioni e decisioni, poi le sottoscrizioni tra le quali è prima quella del papa che sottoscrive col proprio nome. Già in questo periodo si ebbero registri cancellereschi.

2° periodo: da Adriano I a Leone IX escluso (772-1049)

Questo periodo è caratterizzato dalla distinzione dei documenti in due gruppi: privilegi e lettere. I primi si riconoscono facilmente perché hanno, come già col testo, la formula dello scriptum in cui si nominava lo scrittore con l'indicazione del mese e dell'indizione, e la formula solenne della data che incomincia data per manum e nomina un alto impiegato della cancelleria, dando anche indicazioni di tempo come l'anno di pontificato che si riscontra già con Adriano I e l'anno di impero che si ha da Leone III; dal sec. IX si trova l'ordinale del papa. Alle volte nei privilegi vi è una sola di queste due formule; esse però mancano sempre entrambe nelle lettere. I privilegi erano per i documenti il cui effetto doveva essere duraturo, mentre invece le lettere servivano per comunicazioni di importanza transitoria. La distinzione si rispecchia anche nelle forme esteriori dei documenti, in quanto che i privilegi erano più grandi e con migliori margini. Quanto alla materia letteraria è da ricordare che solo nel 1013 diventa preponderante la pergamena (il primo atto pontificio in pergamena a noi pervenuto è del 967), ma ancora nel 1057 si ha un ultimo esempio dell'uso del papiro. Nei privilegi si ha già l'intitulatio e l'invenitio in lettere ingrandite, e la sottoscrizione del papa è divenuta quasi habite nella forma Bene valete, che ben presto invece scompare nelle lettere. Paleograficamente poi è da notare che nei privilegi il benevalete è scritto su due righe, preceduto da una croce e seguito da ss (subscripti) o da una croce e ss. Almeno fino a Clemente II pare che tale sottoscrizione fosse scritta dal papa tranne qualche eccezione; poi il papa scrive solo il ss; Silvestro II vi aggiunge anche delle parole in techiografica sillabica che normalmente sono: Gerbertus qui et Silvester episcopus. Generalmente in ogni privilegio si trovano tre scritture: una

✠ BENEDECTVS ERSEA

IBENE

WLEE '9

A. Brachmann, Geisteskunden, Tav. I

duo allo scriptum compreso, di solito di mano dello scrittore stesso, l'altra il Bene valete, l'ultima la scrittura del datum (quest'ultima è la prima dove si incontra la minuscola circolina invece della curiale).

Per contrapposto a quanto sopra si è detto, le lettere non hanno queste solennità; alle volte mancano persino della data, la quale quando c'è, è tuttavia semplicissima; è da osservare però che non ce n'è per giunta nemmeno una in originale tranne un frammento del sec. VIII.

Bolla di Adriano I  
(772 - 795)



Tutti i privilegi, dice lo Schmitz-Kattenberg, no muniti di bolla, ma probabilmente non intenda escludere che lo avessero anche le lettere, almeno nell'ultimo periodo, giacché dopo la bolla la si trova usata generalmente. La bolla è un sigillo o piumbo che serve a garantire l'autenticità dell'atto; se ne sono conservate fin dal sec. VI, ma esiste no nel tipo. Senza dilungarci qui, poiché avremo occasione di riparlare trattando dei sigilli, basterà dire che da Bonifacio V (619) a Benedetto III escluso (855) la bolla era di circa cm. 2,5 - 3,5 di diametro, portava sul diritto il nome del papa al genitivo in scrittura capitale, disposto su righe orizzontali, sul verso, pure su due righe orizzontali la parola

F. Philippi, Siegel, Tav. VIII, 1

papae con due croci, l'una sopra e l'altra sotto le due parti della stessa parola; da

Benedetto III il nome del papa è disposto in tondo e racchiude nel mezzo una croce o una stella; più tardi si modifica anche la disposizione della parola papae, che si mette su tre righe, mentre nel mezzo sono cinque punti a forma di croce.


### 3° periodo

da Leone IX (1049) a Innocenzo III (1198)

Caratteristica di questo periodo è una continua mutevolezza nelle forme dei documenti; ogni papa, si può dire, ebbe qualche speciale uso cancelleresco, che non poteva seguire invariabilmente. Daremo

però solo alcuni esempi. Con Leone IX avviene un forte cambiamento nei privilegi: il Bene valete cessa di essere la sottoscrizione del papa e si trasforma in un monogramma; la sottoscrizione passa invece in un nuovo segno, la rota che pare uno sviluppo della croce che precedeva il Bene valete. Questa sta perciò a sinistra del docu-

Bolla di Leone IX (1049-1059)




Nouveau Traité, vol. III, p. 302

Privilegio di Leone IX - 1050 luglio 17

LEO EPS SERWS SERVOR D.  
S  
Sicut sequitur d. per totum l. a. n. f.

Sanctus gratia. benedictione & gratia omnipotentis d. & beati petri apostoli principis & regni habere.



Idem Bibliothecarii et Cancellarii. Anno Domini Leonis. VIII. Papae. II. Ind. III. j.

A. Brachmann - Papsturkunden, Ton. III

mento; varia da cm. 5 a 15 di diametro; nei quattro cantoni sono scritte le lettere del nome del papa seguite dal 2° di pupa; nei due cerchi concentrici che racchiudono la croce il papa scrive di sua mano la divisa: misericordia Domini plena est terra, cominciando di fianco al braccio sinistro della croce, salendo verso destra per ridiscendere infine verso sinistra. Raro è nei privilegi di Leone IX lo scriptum per manum, che col tempo scomparve del tutto (1123); invece si continuò il datum per manum, che ben presto, sotto lo stesso Leone IX non è più autografo del datario (capo della cancelleria o suo vice); da Urbano II però il datum per manum torna ad essere almeno in parte autografo per il nome del datario.

Non tutte le riforme di Leone IX durano, o sono accettate integralmente dai successori; la stessa distinzione tra lettere e privilegi basata sulla data con l'indicazione del datario non è più assoluta, perché pare che questa si riscontri anche in alcune lettere. Con Innocenzo II (1130-1143) però si può dire che si stabiliscono delle norme abbastanza precise; la distinzione fondamentale tra privilegi e lettere dura, ma i privilegi si suddividono in privilegi solenni o maggiori (detti da alcuni impropriamente bolle grandi) e privilegi semplici o minori (impropriamente detti anche bolle piccole); le lettere alla loro volta si suddividono in litterae cum filo canapis e litterae cum filo serico. Caratteri dei privilegi maggiori sono: a) le lettere grandi nella prima riga; b) la formula in perpetuum dopo l'inscriptio; c) il triplice amen al termine del testo; d) la rota; e) la sottoscrizione del papa nella formula Ego.... subscripti; f) il monogramma del Bene valete; g) le sottoscrizioni dei cardinali in tre colonne (vescovi in mezzo, preti a sinistra, diaconi a destra); h) la data con l'indicazione del datario. I privilegi semplici hanno almeno alcune di queste caratteristiche. Per il periodo da Innocenzo II il criterio dello Schmitz-Kallenberg è che i privilegi semplici mancano sempre della rota e del benevalete per quanto alle volte abbiano le sottoscrizioni del papa e dei cardinali; dopo l'inscriptio si ha la nota salutatio: salutem et apostolicam benedictionem; la prima riga alle volte è tutta in lettere allungate, alle volte solo il nome del papa; i privilegi semplici hanno alle volte la data solenne.



in ogni caso l'hanno sempre distaccata dal testo, ciò che li distingue sempre dalle lettere.


Le lettere, oltre che mancare dei segni speciali dei privilegi, hanno sino ad Innocenzo II il nome del papa indicato solo con l'iniziale o tutt'al più abbreviato, dopo per intero; con dicari per il destinatario; l'inscriptio termina, come nei privilegi semplici col salutem et apostolicam benedictionem; hanno di solito nel testo poche formule, sino all'inizio del sec. XII solo narratio e dispositio; la data manca sino dalla fine del sec. XI, poi di regola viene subito dopo il testo e si limita ad indicare il luogo, il giorno e il mese, senza precisare l'anno; solo dal pontificato di Clemente III è regola che si aggiunga l'anno di pontificato, ma mancando per molto tempo l'ordinale del papa non sempre, senza che di speciali, si riesce a stabilire a quale papa le lettere appartengono quando per la vicinanza di pontificato di papi omonimi il semplice criterio generico di paleografia non può bastare. Hanno le lettere anche minor lusso di pergamena e sono generalmente più larghe che alte.

Secondo il Presflau non è possibile stabilire con precisione un criterio assoluto riguardo al contenuto secondo il quale si sarebbe usata la forma del privilegio solenne o del semplice, trovandosi promiscuamente usate l'una e l'altra forma per atti di uguale natura; riguardo alla distinzione tra privilegi e lettere fino alla metà del sec. XI, i primi servivano per disposizioni di valore duraturo, le seconde, oltre che per comunicazioni di notizie, servivano a scopi politici, amministrativi o di giurisdizione e sono in genere dei mandati; in seguito però si hanno anche concessioni di privilegi in forma di lettere, dapprima sporadicamente, poi sempre più frequentemente. Finì, dopo un periodo di forme incerte, porta verso la metà del sec. XII ad una netta distinzione nelle classi delle lettere, il cui criterio estrinseco più chiaro è quello degli attacchi del sigillo a seconda che sono di seta o di canapa: le lettere cum filo serico danno concessioni di diritti, le lettere cum filo canapis ordinii o decisiuini di controversie. Con Innocenzo II il criterio distintivo estrinseco sta semplicemente nel filo; ma con Lucio II (1144) le prime assumono anche un aspetto più solenne: hanno il nome del papa in maiuscole, alle volte con

ornati nella prima lettera, nelle seconde solo l'initiali. E' ovvio che, il resto è tutto in minuscole. Si cominciava ad apporre un tal altro caratteristico, ma solo nel periodo seguente si riferivano stabilmente.

In questo periodo, alla fine del sec. XII si cominciò ad usare, sotto un altro punto di vista, la distinzione tra litterae rotundas e litterae clausae. La distinzione non sta nel fatto che le prime si mandavano sempre aperte e le seconde chiuse, ma sibbene nel modo della chiusura.

Dalla fine del sec. XII fino all'inizio del sec. XIII quasi tutti i documenti pontifici si mandavano chiusi e il sigillo serviva non solo ad autenticare, ma anche a chiudere. Un metodo di chiusura che forse si usò anche prima del sec. XIII fu il seguente: si piegava la pergamena allungo per la plicatura, poi dalla parte anteriore attraverso i due fori (fino ad Eugenio IV di regola sono due) praticati nella plicatura si facevano passare i due capi della cordicella; si abbufrava poi la cordicella dalla parte anteriore e con un giro si faceva un nodo semplice attraverso il quale si facevano passare i due capi che pendevano posteriormente e si stringeva; la cordicella era così assicurata al documento formando davanti e di dietro come un V;




si facevano poi passare i capi della cordicella attraverso la bolla di piombo; prima di stringere questa si piegava parecchie volte il documento, poi si prendeva una seconda cordicella con la quale lo si legava facendo pure passare i capi attraverso la bolla di piombo; infine col martello si imprimevano sulla bolla i tipi.

Per aprire il documento si tagliava la seconda cordicella e ciò spiega come spesso una parte di questa sia rimasta attaccata alla bolla. Un altro sistema di chiusura era quello di assicurare la prima cordicella nel modo suddetto, poi di far passare attraverso la bolla un capo di due altre cordicelle e poi premere la bolla in modo che queste cordicelle si restassero attaccate. Si piegava quindi il documento e si legava con le

due cordicelle avvolte. Questi due sistemi di chiusura non garantiscono il segreto; ed secondo era facilissimo sciogliere il nodo, ma anche col primo si poteva con un po' di sforzo liberare il documento dalle legature senza tagliare la corda; la chiusura serviva specialmente per mandare in modo comodo i documenti a destinazione.

Diverso invece era il metodo che si usava per chiudere le lettere che non si volevano fossero lette, litterae clausae. Il procedimento era fondamentalmente il seguente: si piegava due o più volte la pergamena nel senso della lunghezza; si piegava poi in mezzo la striscia che si era così formata in modo che i margini laterali combaciassero, attraverso questi margini si facevano normalmente due fori, nei quali si faceva passare la cordicella, indi si sigillava l'atto con la bolla; il procedimento variò nel senso delle piegature: così dal sec. XIV ai tempi moderni si usò fare la prima pieghatura nel senso della lunghezza cosicchè i fori invece che nei margini laterali si ebbero nei margini inferiore e superiore; si usò anche in tempo antico fare un foro solo attraverso i margini della pergamena. Per aprirle si tagliava la cordicella, oppure si

faceva nei margini un taglio netto che dall'esterno andava fino ai fori, nel qual caso il sigillo si staccava, ciò che spiega come i più siano andati perduti; ad ov-



viare a tale inconveniente il taglio laterale si faceva a tutti le pieghe dei margini tranne una alla quale restava pertanto attaccato il sigillo. Altro mezzo di apertura era di tagliare sia tutto il margine sino ai fori, ma in questo caso oltre alla perdita del sigillo, si correva il rischio di danneggiare la parte scritta del documento. Particolarità delle lettere chiuse è di avere l'indirizzo sul tergo. Le lettere chiuse però in questo periodo non formano una categoria di documenti con formule speciali: si ricorreva ad esse unicamente per mantenere il segreto.

Riguardo alla chiusura è infine da osservare che i documenti si mantengono tutti sigillati con la bolla in cui da Alessandro II (1060) è introdotta

da una parte la figura di S. Pietro e da Gregorio VIII quella dei S. Pietro e Paolo, con una evoluzione nella disposizione alla quale si accennerà parlando dei sigilli in genere. Custodia pare a molti che già fin dal tempo di Gregorio VIII vi fossero sigillazioni di lettere chiuse fatte con sigillo di cera aderente, sebbene il Baumgarten ritenesse esseresi eccettuata l'illazione dovuta dalla sensibilità notoria che il papa non aveva mai la bolla di piombo per timore che fosse rubata e poi usata per documenti falsi.

4° periodo: da Innocenzo III (1198) alla fine del sec. XV

L'attività di Innocenzo III si rivolte largamente alla riorganizzazione della cancelleria, e ciò spiega come non a caso incominci da lui la serie dei registri pontifici conservatici.

All'inizio di questo periodo i privilegi e le lettere formano ancora i due gruppi fondamentali; ma presto accade che i primi si fanno più rari e più frequenti le seconde nelle quali si importano nuove specializzazioni. I privilegi semplici cominciano a farsi straordinariamente rari a principio del secolo XIII, gli atti che si ritenevano in quella forma, si fanno ora nella forma dei privilegi solenni o in quella delle lettere; ma nel corso dello stesso secolo i privilegi solenni vanno diminuendo e nel sec. XIV se ne hanno soltanto esempi isolati fino ad Urbano VI († 1389). Senza occuparsi dei privilegi semplici, osserveremo come i privilegi solenni, che ora si dicono privilegia communia, conservano le caratteristiche del periodo antecedente; la scrittura è analoga a quella che vedremo nelle lettere cum filo serico, ma più accurata; la prima riga è in lettere allungate e termina con in perpetuum, in cya e nelle prime lettere delle proposizioni del testo si nota un ornato speciale; il testo termina con due o tre amen allungati con legature in modo da occupare tutta la riga.

Ma alla metà del sec. XIII con Innocenzo IV nasce un documento di forma intermedia tra quelle dei privilegi e delle lettere: tale documento serve dapprima per decreti, disposizioni generali, scomuniche di importanza politica, ma gradatamente si estende a tutte le maggiori concessioni e conferme di diritti e possessi. Come i privilegi solenni ha la prima riga in lettere allungate, ma termina invece che con la formula in perpetuum con altre analoghe: ad perpetuand rei memoriam, ad observand et memoriam perpetuam e simili; di solito manca l'indirizzo. Nelle lettere


prende la scrittura sul tipo di quelle cum filo sericeo e la data semplice, mancano le sottoscrizioni del papa e dei cardinali, la rota e il benevalite; il sigillo pende da attacchi di seta. È questa la prima qualità di documenti a cui si trova dato dai contemporanei il nome di bolla, il qual termine tecnicamente andrebbe ristretto a quelli che hanno la formula ad perpetuam rei memoriam, sebbene in pratica molti usino chiamare bolle anche i privilegi e le lettere munite della bolla.


Riguardo alle lettere la distinzione che abbiamo vista si fa più rigorosa e total lato quiriidico e dal lato formale. Le prime erano un titolo spiritidico, come quelle che confermarono o concedevano diritti, conferivano benefici, promulgavano statuti e giudizi della corte pontificia e perio. Steso erano i detti tituli o indulgentiae; nella dispositio hanno la frase autoritate presentium concedimus o indulgemus o inhibemus ecc.; la sanctio è quasi invariabilmente nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam concessionis o confirmationis ecc. infringere ecc. con la minaccia dell'indignazione divina e dei santi apostoli Pietro e Paolo. La seconda qualità di lettere serviva specialmente a scopi amministrativi e contenevano ordini, decisioni di liti, nomina di commissari per l'esecuzione di ordini (litterae executoriales) erano dette mandata o mandamenta; la dispositio ha la frase per apostolica scripta mandamus o rogamus, monemus ecc. manca la sanctio con la minatio. Quanto alla distinzione formale le prime hanno gli attacchi di seta rossa o gialla, le seconde di canapa; i tituli hanno nell'intitulatio tutto il nome del papa in lettere allungate e le initials ornate a fiori, come pure sono scritte in lettere allungate con le initials ornate le parole dell'inscriptio, il segno delle abbreviazioni è S; una caratteristica molto visibile è la legatura speciale dei neqi et e st dove le due lettere sono molto distanti fra loro. I mandamenta non hanno l'ornato floreale, il segno dell'abbreviazione è una lineetta orizzontale e mancano le caratteristiche legature dei neqi et e st. Queste particolarità erano talmente fisse che i correctori non esitavano a far rescindere o annullare i documenti nei quali fosse in corso qualche anomalia.

Hanno origine da concetti diversi altre denominazioni delle lettere per

Titulus

1253 agosto 4 - Assisi




Innocentius eps servus servorum dei. Dilecto filio. Preposito et  
 Salzburgensis ordinis sancti Augustini. Salt et aplice ben. 

Arndt e Tangl, Schrifttafeln, III, 89

Mandamentum

1253 agosto 4 - Assisi



Innocentius eps servus servorum dei. Dilecto filio. Abbate sancti Petri Salzburgensis.  
 aplice ben.  dilecto filio. Preposito et Capitulum Salzburgensis ordinis sancti Augustini.

Arndt e Tangl, Schrifttafeln, III, 90

tipici ed si trovano in quel periodo. Litterae simplices erano quelle spedite in forma communi, compilate secondo forme già precedentemente approvate dal papa e che perciò potevano essere spedite, una volta avuta la decisione del papa o del suo delegato, senza più sottoporle all'approvazione di questi; ciò però non vuol dire che le litterae simplices non fossero sottoposte ad una revisione: le più dovevano essere rivedute dalla audientia litterarum contradictiarum; pare che almeno fino al sec. XIV fossero soggetti alla revisione dell'audientia le litterae de iustitia e non quelle grazie. Altre lettere prima della consegna dovevano essere lette al papa o per di lui

ordine al capo della cancelleria: erano queste le litterae legumtae; erano riservate a pochi casi fra i più importanti o per l'oggetto o per il destinatario o anche per la qualità del negozio giuridico documentato. Il termine di litterae communes ha un significato generico, contrapposto a quello di litterae de curia o di litterae Secretae. Litterae de curia o curiales erano quelle di contenuto politico e si spedivano d'ordine della curia e non a richiesta delle arti, come mandati plenipotenziari ai legati, scomuniche, ecc. È appunto perciò che si scrivevano gratis. Litterae secretae erano normalmente quelle che riguardavano affari dello stato, l'amministrazione della curia, la corrispondenza politica; da Giovanni XXII (1316) si registrarono registri speciali. (Come vedersi, nelle litterae secretae rientrano molte delle litterae curiales; vi si incontrano però alle volte anche grazie e indulgenze, che avendo riguardo al solo contenuto avrebbero dovuto far parte delle litterae communes. Pare che la registrazione a sé dipenda dal fatto che non scivano dalla cancelleria ma dalla camera). Spesso si spedivano come lettere chiuse. Le litterae communes e secretae hanno registri speciali, le curiales formano una sezione delle communes, tranne quelle che dopo Giovanni XXII si registrano con le secretae. (Al tempo nelle litterae communes si introducono suddivisioni di serie secondo la materia (provisioni, licenze d'altare portabile, confessionalia, ecc.), mentre nei registri delle secretae si ha una divisione per regioni. Da Urbano IV (1261) si hanno anche registri camerati che trattano esclusivamente di affari camerati).

Riguardo al sigillo, qui basterà dire che dal tempo di Innocenzo III si ha l'usanza delle onerebolle, chiamate così perché la fascia dove doveva esser il sigillo del papa era lasciata vuota; eran dette anche defectivae e si usavano dal papa al tempo che correva tra l'elezione e la consecrazione. Il Baumgarten trova che alla morte del papa si spezzava la matrice della bolle che riteneva il nome del papa. Durante questo periodo si ha l'indicazione di sigillazioni fatte sub anulo piscatoris, e cioè dal 1265 con Gregorio X; dei primi documenti fatti sub anulo piscatoris non si conservarono esempi, ma in Vaticano vi è l'anello del peccatore dell'antipapa Clemente VIII (1388-94). Questo metodo di sigillazione che era in cera serviva forse solo per la corrispondenza privata. Il Baumgarten (Businelli und Kammer, p. 176) accenna a brevi originali a Roma e a Barcellona del

tempo di Gregorio XI (1370-1378) in carta con sigillo del pescatore. Invece il brevium  
antico in pergamena pervenuto fino a noi è proprio quello che il comm. Luigi  
Fiumi, sovrintendente di questo Archivio di Stato mi ha gentilmente comu-  
cato in fotografia. È un breve di papa Bonifacio IX in data 20 g. 1402  
del quale il Fiumi ha dato il testo integrale nel vol. III, p. 176 (in corso di stam-  
pa) dei Regesti Lucchesi. In realtà esso è anche per il contenuto del-  
la natura vera dei brevi, essendo una credenziale ai Signori di Lucca.


In questo periodo la bolla prende il ceppo di servire alla chiusura  
del documento ed ha solo valore per l'autenticazione.

Breve di Bonifacio IX (1402) - R. Archivio di Stato in Lucca

Bonifatius pp[ostolicus] univ[er]s.

Dilecti filii et optimi filii. Superior filius mag[ist]ri Ricoboni de Imola familiaris n[ost]ri et rectoris pro parte n[ost]ra sup[er] nobilitate exp[re]s-  
sentat[i]o[n]is vobiscum plenam p[ro]p[ri]etatem d[omi]ni Romae apud Sanctum petrum sub amulo fluctuante nunciale pp[ostolicus] n[ost]ro primo Ferrandino

f. de novo po[st] h[ic] aut[em]



Dilectis filio nobili viro Paulo de  
Geminis domnicello lucen[si]

(Fotografia del comm. L. Fiumi)

5° periodo: dall'inizio del sec. XV ad Innocenzo VIII escluso (1484)

I trattatisti cominciano da Martino V il nuovo periodo, perché, a quanto  
risulta, è da allora che si trova non solo di fatto ma con regole determi-  
nate una distinzione generale dei documenti pontifici che ha per fonda-  
mento il sigillo di piombo o di cera. Al primo gruppo appartengono: a) le  
bolle in senso stretto con la formula ad perpetuam rei memoriam, b) le  
lettere bollate, come le chiama il Breislau, con la formula salutem et  
apostolicam benedictionem. Il secondo gruppo è formato dai brevi.

I documenti del primo gruppo non differiscono gran fatto dai pre-  
cedenti: sono però meno curati ed hanno maggior copia di indicazioni  
cancelleresche. In questo periodo la data anche nelle lettere porta l'indi-  
cazione, l'anno dell'era volgare e del pontificato. Le bolle comissoriali si  
diversificano dalle altre perché hanno la rota, il benevole e le sotto



confezioni del papa e dei cardinali; si usano normalmente solo per talune nomine e misure adottate in un concistoro. Si usano in tale forma concessioni e conferme di privilegi, canonizzazioni, importanti costituzioni o decreti, conferme di conclusioni di concilii (ad es. la bolla del 1564 con cui Pio IV confermò le conclusioni del concilio di Trento).

I brevi (brevia) formano, per quanto ne dicono i trattatisti, una qualità speciale dei documenti pontifici solo da Martino V; come il più autentico originale viene citato quello del 29 giu. 1493, dato dall'Arnoldt, III, 99; non bisogna però dimenticare che già quello di Bonifacio IX scoperto dal Fumi è di ugual natura.

I caratteri estrinseci più evidenti dei brevi sono: a) il sigillo di cera sopra con l'anello del pescatore che serviva alla chiusura, la quale si otteneva piegando il documento più volte per il lungo in modo da ridurlo ad una sottile striscia, ripiegando i capi della striscia verso il mezzo e facendo passare entro un taglio praticato col temperino attraverso il documento così piegato una lista di pergamena su cui si imprimeva il sigillo; b) la pergamena fine e bianca d'ambo le parti; c) la scrittura che dapprima è liscia e manoscritta, poi la corrente del tempo. Fra i caratteri intrinseci sono da rilevare: a) l'intitulatio che consta del nome del papa, seguito dalla parola papa e dall'ordinale, e vien messa isolata in alto; b) la data espressa nel modo più semplice, giorno (nell'ordine diretto, mai alla romana) mese e anno dell'era cristiana e di pontificato; c) la validazione annunciata tra il termine Datum e i dati cronologici con le parole sub anulo piscatoris oppure sub anulo nostro secreto; d) l'indirizzo sul terzo verso il sigillo, tranne nei brevi che concedevano indulgenze i quali si spedivano aperti e avevano nell'interno prima del testo una salutatio a tutti i fedeli. Solo eccezionalmente recano la sottoscrizione del papa. Fin a Paolo II (1470) servirono esclusivamente per affari amministrativi o politici, poi anche per concessioni di grazie, divenendo il documento pontificio più comune.

Sigillo del breve



Guj. Manuel, p. 701

Nel sec. XV si diffonde un altro documento pontificio, la segnatura. Già almeno dal sec. XIII c'era l'uso che il papa mettesse la sua segnatura alle suppliche, ma doveva poi seguire la redazione del



Si tratta dapprima di suppliche per grazie di minore importanza, per dispense, indulgenze, che venivano presentate al papa; dal sec. XVI però le supnature cominciarono le più svariate concezioni. Alle volte il papa firmava le suppliche di sua mano con fiat ut petitur, annuimus, ecc. e con l'iniziale del nome di battesimo o di professione se era stato frate; in certi casi delegava un altro che col tempo si fissa nel prefetto della segnatura, il quale scriveva concessum ut petitur in presentia domini nostri papae; segue poi la data con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno del pontificato, il che rende spesso difficile il precisare la data mancando l'era ed il nome del papa. A quanto pare servivano ad evitare le spese dei documenti pontifici, almeno così fanno credere i termini: et pro huiusmodi supplicatione simplex signatura sufficiat absque litterarum apostolicarum confectione. Lo Schmitz-Kallenberg, che chiama questi documenti sola signatura, osserva che essi si chiamano impropriamente documenti pontifici; sia che siano firmati da un prelato, sia che siano firmati dal papa, di fatto sostituiscono un documento che si sarebbe dovuto fare nella cancelleria. La supplica doveva essere redatta secondo un formulario fisso che si incontra già nel 1226 o 1227 nel ben noto Libellus de formis petitionum secundum curiam Romane curie. Questo documento si lasciava di solito in carta; mentre le bolle, le lettere bollate e i brevi erano di regola in pergamena, quantunque il Baumgarten indichi, come eccezioni, delle bolle in carta che erano probabilmente cedulae interclusae, cioè chiuse in bolle comuni.

6° periodo: da Innocenzo VIII (1484) ai tempi moderni

L'inizio di questo periodo è come quello del quinto determinato dall'introduzione di una nuova qualità di documento papale: il motu proprio, che, per quanto ci è noto, si incontra la prima volta con Innocenzo VIII. Di solito il motu proprio è senza sigillo, ma ha invece la sottoscrizione del papa con la frase: Propter motu proprio oppure placet et ita motu proprio mandamus o simili, seguita dalla prima lettera del nome di battesimo o di professione del papa. La data, che alle volte è omessa, indica il luogo, il giorno secondo il calendario romano e l'anno di pontificato <sup>sen</sup>

da però le parole pontificatus nostri. Da Leone X però si trova di solito la data alla modernità. L' intitulatione è uguale a quella dei brevi, nome, parola papa e ordinale. Serviva specialmente per l'Amministrazione della curia pontificia e al governo degli stati della Santa Sede; il che spiega come, unico fra i documenti pontifici, sia molto spesso in italiano. Questo atto prese il nome dalla formula motu proprio, che sempre vi si trova, non per altro essere esclusiva di uso, poiché si trova in bolle pontificie fin dal sec. XV. Lo Grego osserva che la formula, come quella in cui indica una quiescenza diretta e immediata del papa, senza richiesta, non fu mai ammessa in Francia perché contraria alle libertà gallicane.

Bolle e lettere con bolle continuano in questo periodo normalmente come prima, ma sono generalmente meno curate. Nacque in questo periodo, alla fine del sec. XVI, la scrittura speciale della curia pontificia detta bolliata, caratterizzata dalla grossa forma delle lettere, dalla spezzatura delle parole, dalla pendenza verso sinistra; ben presto essa si irrigidisce e diventa quasi illeggibile, tanto che dalla fine del sec. XVII le bolle si accompagnano con una copia; l'ornamentazione floreale della prima riga assume sotto alcuni papi delle forme artistiche. Leone XIII abolì tale scrittura con motu proprio del 29 die. 1878; lo stesso poi riserbò l'uso dei sigilli di piombo solo ad atti solenni finiti e raramente alla collazione, erezione e sommembramento di benefici maggiori; per gli altri, e specialmente per i benefici minori e per le dispensa matrimoniali, sostituì un timbro rosso con le teste dei due apostoli.

Il breve, come vedemmo, allargò sempre più il proprio campo. Riguardo alla chiusura osserveremo che non si chiusero quelli ad perpetuam rei memoriam e quelli che non fossero diretti ad uno speciale destinatario. Ma da Pio VI si hanno brevi la cui chiusura si ottiene senza Taglia e la pergamena: il testo veniva piegato e poi legato con una striscia lina di pergamena le cui estremità venivano sigillate. Nel 1842 Gregorio XVI abolì il sigillo e vi sostituì un timbro sul davanti a sinistra sotto il testo con la figura del pescatore.

Una divisione dei documenti pontifici in categorie secondo il senso ed contenuto, mentre non è necessaria per questi cenni elementari, sarebbe troppo ampia perché col tempo crebbero sempre più i negozi giuridici e un

si riferiscono i documenti pontifici; al termine del medio evo non vi sono nel campo del diritto privato o pubblico, osserva il Bresslau, ove esprimono un tipo; quasi tutti i documenti che escono dalle cancellerie regie vi si riscontrano oltre ad una quantità di atti speciali per il reggimento della Chiesa.

B) documenti ecclesiastici. - Purtroppo la trattazione di questi documenti non è ancora stata fatta con criteri moderni per ciò che si riguarda l'Italia, come osserva anche il Redlich; epperò io dovrò accontentarmi di cenni molto saltuari. Lo studio fu già fatto invece abbastanza estesamente per l'estero ed è riassunto dallo Steinacker, dal Redlich e più recentemente dal Bresslau; ma essendo lo sviluppo così diverso dal nostro ci accontenteremo di spigolare qualche cenno. Del resto, come osserva lo Giry, dovendosi considerare come documenti ecclesiastici quelli che emanano da persone o da enti ecclesiastici, dai concili e dai vescovi, scendendo giù sino ai semplici religiosi, è impossibile farne una trattazione diplomatica complessiva, perché non vi furono regole comuni per la redazione di tutti questi atti. Converrà quindi dare solo qualche idea generale degli atti degli enti ecclesiastici principali.

Sin da tempo antichissimo si trovano presso le maggiori autorità della Chiesa scritturazioni imitate da quelle delle autorità civili; esse pure hanno acta e regesta. La Chiesa, nota pure il Redlich, mostra anzi presto la tendenza a liberarsi da molte formalità del diritto civile per il compimento del negozio giuridico dando al documento completo il valore di documento dispositivo, e alla tradizione di esso efficacia per il trasferimento dei diritti. Prima ancora che ciò avvenisse nel diritto comune, Giustiniano aveva concesso alle chiese il privilegio che potessero ricevere donazioni e fare comprare di fondi senza la presa di possesso corporale. Nel sec. VI in Italia (all'estero solo dal sec. VIII) le donazioni alle chiese si fanno ancor più semplicemente, sempre in connessione col valore del documento, e cioè con la deposizione del documento sull'altare della chiesa. Nell'ultimo periodo romano la redazione dei documenti per i privati era divenuta da noi competenza specialmente dei tabellioni; ma se in Roma, fin forse dal sec. IV si hanno notai della Chiesa per la redazione dei suoi atti, si ha notizia di notai ecclesiastici per autorità

rescritti almeno fin dalla metà del sec. VI; in Clamund arciano ai Tabellii in laici provincie notari arcivescovi detti per anche seriniarii sotto un primo scriba e un decumbicario e più tardi sotto un cancelliere; però essi scrivevano soltanto documenti emanati dagli arcivescovi o redatti in loro favore, a quanto dice il Bresslau. In Francia, almeno nello Steso Tempo, tutti i vescovi avevano il sigillo e se ne servivano anche per autenticare i propri documenti; essi poi sin dalla decadenza dell'impero romano avevano anche cancellerie e pare anzi che si debba a queste il riano documento delle cancellerie merovingiche alla romana.

Sotto i Longobardi i vescovi per la redazione dei documenti emanati sia loro o redatti per loro uso, come per lo innanzi di notari ecclesiastici presi dal clero diocesano, che giusta il Bresslau, sarebbero come impri gati vescovi. Questi chiamavano se stessi alle volte subdiaconus et notarius ecclesie, altre volte dicono soltanto di scrivere iussu del vescovo. Tali notari ecclesiastici scrivevano talora anche per altri, ma allora non più in tale loro qualità ufficiale ma semplicemente come persone capaci di scrivere; poiché nel regno longobardico, dice sempre il Bresslau, non vi fu alcuna limitazione del diritto di redigere i documenti. Questi sono anzi spesso scritti da persone che non si danno alcuna qualifica o si dicono semplicemente amici o parenti dell'autore; anzi accade spesso che i documenti sono redatti dallo stesso destinatario. Esistevano però anche scribae publici; di questi non molto si sa, potevano essere ed erano spesso ecclesiastici, distinti però dai precedenti che di solito si dicevano notari, ed avevano prerogative specialmente per il valore di prova del documento. Questa libertà nella redazione del documento durò nel ducato di Benevento almeno sino all'866.

Un capitolare di Carlo Magno dell'805 prescrive che ogni vescovo od abate averne un notaio per la redazione dei suoi atti; questo però non era uno scrittore pubblico come i notari dei giudici e valeva unicamente per gli atti relativi alla sua chiesa sia che il vescovo fosse autore sia che fosse destinatario dell'azione.

Da questo momento è necessaria tener distinta la trattazione dell'estero dai cenni per l'Italia. Il capitolare di Carlo Magno ebbe valore anche in Germania, anzi mentre il notariato pubblico colà

scrivere nel sec. X, i signori ecclesiastici, vescovi e abati, continuano ancora a far scrivere i loro atti da loro cancellieri e notai. Ma di questa cancelleria ben poco si sa fino al sec. XII; almeno sino al sec. XII nella maggioranza dei vescovadi e grandi abbazie della Germania ed dell'Austria, pur rinvii trovandosi ad intervalli documenti redatti da scrivani, notarii, capellani ecc. si hanno moltissimi altri documenti, vescovili e di grandi abati che non furono certo redatti dalla cancelleria, ai quali questa prese alle volte parte o nessuna parte, ma furono invece redatti dal destinatario. Questi documenti furono nel tempo più antico la maggioranza. La regolarità di scrittura e di dettato e in genere dei caratteri estrinseci dei documenti mostra che se cancelleria si era non solo non aveva diritto esclusivo, ma non aveva nemmeno vere regole cancelleresche, almeno a quanto risulta dallo stato attuale degli studi.

È il fenomeno è naturale: la Chiesa certo sempre all'intero di appoggiarsi al documento scritto, alla traditio chartae, per assicurare i propri interessi, ma non poté opporsi vittoriosamente alla potente reazione barbarica che non dando nessun peso alla scrittura fece col tempo della charta stessa al valore di semplice censo per memoria; il documento privato divenne un semplice pezzo di carta a cui solo la menzione dei testi dava qualche valore, come quella che serviva a ricordarli per chiamarli in giudizio. Anche presso gli ecclesiastici il documento perde quindi per qualche secolo della sua importanza; si dovettero dapprima come gli altri accontentare di appunti del negozio compiuto; da questi si sviluppano i libri traditionum in cui si copiavano quelle notizie di contratti per poterne ricavare i dati necessari alla conservazione dei diritti (indicazione dei testi presenti e la sostanza del contenuto), oltre a notizie storiche sulla fondazione del convento e a indicazioni per i suoi provvedimenti. I primi libri traditionum sono dell'inizio del sec. IX, l'uso però si generalizza soltanto nel corso di quel secolo. Conviene notare che le analogie di questi libri coi libri iurium, cui si accennò parlando degli atti comunali, sono soltanto apparenti: nei libri iurium si registravano i documenti dei diritti del comune anche antichi che si potevano intracciare affinché raccolti in volume non si disperdesero; nei libri traditionum invece la notizia dei negozi giuridici

103  
cominciati sostituendo i documenti staccati che col tempo non si fecero nemmeno più; i primi erano atti notariali ed facevano piena prova, questi invece erano unicamente per la memoria ed conservavano dei testi.

Qale decadimento però non si era avuto per i documenti regi e pontifici alla invitazione di questi si deve uno dei collianti che doveva con altri portare alla interruzione anche all'estero del valore del documento. I documenti dei vescovi e dei maggiori abati, mirava ancora che quelli dei grandi signori, cominciavano nel sec. XI ad imitare le solennità esteriori. Anzi queste da un lato servivano anche pubblicamente a dare maggior rilievo all'autorità del vescovo, d'altra parte questa si rifletteva in una maggior attendibilità pubblica del documento. Nel 940 il vescovo Arnolfo di Metz mette il monogramma e lo annunzia nella corroboratio, nel sec. XI si hanno anche la rota e il benevalite; già nel sec. X si incontrano in Germania sottoscrizioni degli autori e dei membri dei capitoli fatte ad imitazione di quelle dei cardinali nei privilegi pontifici; dal sec. XI si hanno esempi sporadici che crescono nel seguente di sigilli ecclesiastici, e li sigilli raramente indicati nella corroboratio avanti il sec. XIII appaiono in questo secolo il valore di vere autenticazioni, sostituendo ogni autentificazione e facendo di regola scomparire di nuovo le sottoscrizioni. Soprattutto il documento così sigillato è soltanto di prova, inferiore, poi pari ai testi; ma già alla fine del sec. XIII il sigillo ecclesiastico supera il valore dei testi e il documento fa piena fede. Questa obiezione fu accolta potentemente dal diritto canonico che sempre diede grande importanza allo scritto ed ebbe il suggello in una decretale di Alessandro III che diceva far piena prova ed in sostanza essere sufficienti i documenti scritti da mano pubblica o muniti di sigillum authenticum. L'autenticità del sigillo è compresa con la posizione pubblica del portatore del sigillo stesso e vario a seconda dei luoghi. Oltretutto si che in media il sigillo sia canonicamente che civilmente non aveva valore che per i documenti che riguardavano la persona o l'ente che sigillava, insomma non servivano che a rappresentare questa persona o questo ente. Il sigillo invece delle maggiori autorità ecclesiastiche (dai vescovi sino agli abati esenti), come pure delle maggiori autorità civili aveva valore anche per i documenti altrui quando loro autenticità sia civil-



cute che canonicamente; ad esso quindi ricorrevano tutti gli altri per dar  
 de pubblica ai propri atti. Quando questo fenomeno ha compiuta la sua e-  
 luzione, accade che i documenti ecclesiastici all'estero perdono di regola le  
 limiti esterne, ormai divenute inutili, e si fanno di solito brutti an-  
 d nella disposizione grafica che non è più curata. Questa evoluzione do-  
 a far cessare - rinnovando il documento dispositivo - il sistema di re-  
 zione del documento da parte del destinatario che all'estero abbiamo visto  
 valere sino al sec. XI. Ma la cosa non fu rapida ovunque: nel 1280  
 vescovo di Barchin diceva ai Litterciensi di Lim che non dava fede ai  
 ro documenti scritti da un loro scrittore che poteva foggarsi a loro garbo,  
 e che mostra che l'uso di documenti scritti dal destinatario perdurava  
 il periodo di transizione è frequente che il documento redatto dal de-  
 inatario abbia qualche segno dell'autore dell'azione come la sua sottos-  
 rizione o il suo sigillo. Ma organizzati nel frattempo le cancellerie (cio-  
 e accadde quasi ovunque all'estero nel sec. XIII) quell'uso lentamente  
 sparire.

Prima di passare a dire qualche cosa dell'Italia è opportuno un cen-  
 - su taluni documenti ecclesiastici che all'estero giungevano da documenti  
 e privati. Si è già accennato alla sigillazione fatta dall'autorità ecclesia-  
 ica che dava fede pubblica a documenti redatti per privati; ma ben più  
 importanti come istituzioni sono: l'ufficialato che si sviluppa in Francia  
 l. sec. XII e di là si estende in Germania nel sec. XIII., e i loca crediticia  
 ell'Ungheria; tali istituzioni infatti nei detti luoghi hanno in parte  
 ituito il nostro notariato. Lunghe notizie si hanno intorno ad esse in  
 lti i testi stranieri che ho indicati; ma noi basterà sapere che cosa  
 ricamente esse siano.

Già da tempo antico in Francia avevano competenza giudiziarie  
 materia ecclesiastica e ben presto anche in parte del civile; organo era  
 aridiazono; formati nella diocesi delle suddivisioni in aridiazona  
 e presbiterati, parlo a questi, secondo lo Steinaker, la competenza; ma  
 tendo prerogative di tali uffici l'incamminabilità, a poco a poco le per-  
 ed che li ricoprivano da giudici delegati del vescovo divennero giudici  
 ordinari, e questo era già avvenuto nel sec. XII. A compensarsi di que-  
 lo scapito i vescovi investirono della loro competenza il vicario o ufficiale

loro dipendenti e amovibile. Sorge così l'ufficialato presso a poco nell'epoca in cui si ha la rinascita del diritto romano. Gli ufficiali devono avere cognizioni giuridiche, avere affezioni pure cognitive di diritto. Tutto il procedimento doveva essere prevalentemente scritto. Secondo il diritto canonico la scritturazione doveva essere fatta da una persona pubblica e dove questa non c'era mancando il notariato doveva essere fatta da mezzo di due testi idonei, i quali in Francia divennero di per sé gli speciali scrittori dell'ufficialato. È facile immaginare come la loro competenza di scrivere documenti giudiziari in mancanza di altri organi adatti, si estendesse anche alla redazione degli atti per i privati, e poiché il sigillo dell'ufficialato aveva fede illimitata in ogni giudizio, così questo prese il posto del notariato in Italia; anzi servì di anello di transizione all'introduzione del nostro notariato in Germania. In Francia, sporadicamente nel sec. XIII e generalmente nel secolo XIV, si sostituiscono le giurisdizioni reali (notari regi) e signorili; dal 1328 pare che la competenza dell'ufficialato si restringesse agli atti riguardanti la giurisdizione e i beni della Chiesa. Nello Giry si hanno larghe indicazioni diplomatiche sui documenti redatti dall'ufficialato, ma a noi basta aver dato un'idea dell'istituzione.

Si accenneremo di un cenno analogo per i loca credibilia. In Ungheria, dice il Redlich, sino al sec. XII solo il sigillo del re faceva piena fede; ma da allora sotto l'influenza del diritto romano e canonico la fede pubblica cominciò a pagare ai sigilli prima dei vescovi e poi dei capitoli e conventi. Ciò è espressamente consacrato in una deliberazione del parlamento del 1231. Si generalizza da allora sempre più l'uso di tale sigillazione anche per gli atti dei privati. Capitoli e conventi sono pertanto divenuti i loca credibilia che danno fede pubblica agli atti dei privati e che vengono continuamente disciplinati in tale funzione ritenuta ormai di Stato. Essi redigevano documenti per i privati, ne tenevano registrazioni, prendevano in custodia documenti, ne rilasciavano copie autentiche. L'istituzione cessò solo nel 1874 con la legge del notariato, la quale però riconosce ai loca credibilia la facoltà di rilasciare copie autentiche degli atti conservati presso di loro.

Comando all'Italia si è visto come nell'805 Carlo Magno avesse imposto che ogni vescovo ed abate avesse il suo notaio, ma ciò non aveva importanza se non per le vere modificazioni da noi perche in realtà essi avevano già degli scrittori propri. Tanto per dare un esempio dirò come nell'806 l'arcivescovo di Milano concedè all'abate di S. Ambrogio vita natural durante l'onorario di S. Vincenzo in Prato; il documento pervenuto in originale ha tutte le forme del diploma imperiale (l'arcivescovo stesso lo dice prosecutus, con insinulatio, inscriptio, arenga, narratio, ecc., nella corroboratio; annunciato che il documento fu fatto scrivere da Benedetto nel diacono ed è validato dalla sottoscrizione dell'arcivescovo che infatti vi si riscontra). È da notare solo che per i notai vescovili si riscontra dopo Carlo Magno il titolo di cancelliere che prima non hanno mai. Questo titolo lo si ha a Modena, Asti, Padova, ecc. e il Breslauer aggiunge anche a Milano, ma come vedremo presto per Milano non se ne ha notizia si avrà sino al sec. XII. La competenza di questi notai continua nei limiti degli atti dell'ente per l'ente e non è ancora stabilito se si estende anche fuori del territorio diocesano, il che parrebbe da escludere in via generale se nell'887 Carlo III il Grosso concedè al convento di S. Giulia di Brescia che i suoi advocatores notai e giudici abbiano libera facoltà causarum monasterii agerentur in iudicio legaliter daudendo quomodo et scribendo utriusque oportuerit.

È opinione comune che questi notai continuassero per molto tempo con tale competenza nei rispetti degli enti ecclesiastici e fossero nominati dagli abati e dai vescovi. Per Ravenna certamente risulta che vi era accanto ai notai laici i notai arcivescovili; per Modena un diploma riconosce esplicitamente i cancellieri quos prout consuetudine prefata ecclesia de clericis sui ordinis ad scribendos sue potestatis libellos et thesarios habeat; ma per Milano e per il territorio vicino tale circostanza non risulta altrettanto chiaramente. Certo continuarono e lo vedremo, fuori presso la curia vescovile, ma forse la loro competenza si restringeva lo più da noi agli atti di natura giurisdizionale o amministrativa e politica, mentre per gli atti di natura contrattuale (chartae e noticiae) usualmente si ricorreva ai pubblici notai, notai del conte o del giudice, del re, del sacro palazzo poi. Certo è che per il formulario la distin-

zione tra le due qualità di atti risulta evidente: le chartae e le notitiae anche per gli arcivescovi stessi sono redatti nella forma identica a quella in uso per i privati, gli atti giudiziari sono differenziati dai plebani soliti; gli altri atti invece sono redatti in forma più cancelleresca con imitazione dei diplomi regi e pontifici. Riguardo poi ai dettatori, mentre per quest'ultima qualità di atti o scrivevano o sono generalmentemente ecclesiastici, per gli atti di diritto privato compare il Notarius senza eccezione dalla fine del sec. IX la qualifica di notarius, e poiché questa qualifica non segue mai l'indicazione Medietarandis ecclesie o di qualche monastero, io ritengo che gli atti di diritto privato fossero scritti da notari comitali, i quali, come è noto, si dicevano semplicemente notarii; e difatti quando nella prima metà dello stesso secolo IX i notari si danno qualche titolo essi si dicono notari del re e poi del sacro palazzo. Anche a Bergamo nella prima metà del sec. IX troviamo due notari Guimpertristamente prepo il vescovo: ora il secondo si dice ben presto notaio del re. Il che però non vuol dire che presso i monasteri e i vescovadi non avessero notari pubblici nominati quasi impiegati della curia a rogare per essi.

In altri territori accade invece che la competenza dei notari sia nominata ecclesiastica e si mantenga ed allarghi.

Il Brecht cita il seguente pezzo di un privilegio di Ottone per il vescovo di Parma (962): concedimus ipsius loci episcopo ut habeat potestatem eligendi sive ordinandi sibi notarios qui causas ipsius episcopatus discutientes ubicumque opportunum fuerit per predictum episcopium scribant cartas cuiuscumque testamenti remota prohibitione vel controversia comitatus sive comitis ut sicut ex parte comitatus sunt harundinum exactores ita ex parte episcopi nostra imperiali auctoritate amodo in antea habeantur, e ne deduce che in forza di esso si è concesso che i notari dei vescovi di quella città potessero rogare atti anche per privati, giacché egli ammette come cosa certa che in genere gli scrittori ecclesiastici avevano già tale facoltà per gli enti ecclesiastici, altrimenti non si sarebbe avuta alcuna concessione. Sarebbe però prego dell'opera

indagare sino a qual punto, in quali confini e sino a qual tempo può essere ritenuto sicuro quel concetto; che se si venisse alla conclusione che in certi territori tale competenza non esisteva più nel sec. X allora si potrebbero affacciare altre spiegazioni del documento e cioè se sarebbe data o rinnovata, se si pensa a ciò che dove essere al tempo di Carlo Magno, al vescovo come privilegio la facoltà di nominare notai che avessero piena competenza, come quelli nominati per il contado, di scrivere cartas, cuiuscumque testamenti, sempre però ristretta alle cose del vescovo e del suo territorio, oppure di nominare notai con lo stesso diritto dei comitali e con ugual competenza per tutti gli atti, di istituire cioè nuovi notai genericamente; quand'anche non s'ia in questo documento, come in quello accennato di S. Giulia, da tenere presente il termine causas in senso ristretto. È però da dire che lo stesso Preglau nota essere redatti da notai pubblici i più degli atti vescovili non giurisdizionali.

Shechè ne sia, per il territorio milanese quella competenza degli scrittori ecclesiastici non mi risulta affatto, e anche dopo il sec. X mi pare di doverla escludere. Purtroppo mancano degli studi speciali in proposito, essendo ormai antiquate le osservazioni del Fumagalli non tutte sicure. Per il periodo che va sino alla fine del sec. XI ho scorso rapidamente i documenti dell'Archivio di Stato in Milano che non giungono nemmeno alla trentina, e per giunta sono per una metà circa in copia dei sec. XII-XIV, quando non siano evidenti falsificazioni: di qui non si potrebbe pertanto giungere senza lungo studio comparativo a deduzioni di indole diplomatica. Lasciando i pochi plauti, i quali sono nella forma comune con intervento di notai regi, tutti i documenti vescovili di Milano senza sospetto originali sino al sec. XI sono chartae o notitiae di diritto privato e sono rogate da notai che non dicono la propria qualità, e il silenzio sta a indicare notai comuni, oppure si dicono espressamente notai del re e poi del sacro palazzo; sono poi stese nella forma comune notarile. Il più alto numero di documenti ci impedisce se vi fossero, almeno per certi vescovi, dei notai scelti stabilmente o occasionalmente: dell'arcivescovo sta aperto si hanno due atti redatti nell'873 e nell'876 da un notaio Gervasius e ad un notaio Gervasius lo stesso arcivescovo dà ordine nell'879 di scri-

vere la chartula ordinationis del suo testamento conservata in copia del lo stesso notaio Gervasius; noterò però che un Gervasius notaio rogò un atto nell' 874 per S. Ambrogio; se si tratta di una stessa persona si proverebbe che il notaio non rogava esclusivamente per l'arcivescovo. Nel 1034-35 un Waldo qui et dango rogò per l'arcivescovo Ariberto, ma negli altri atti di Ariberto il notaio cambia. Se si pensa che a Bergamo in tutta la prima metà del sec. X per gli atti vescovili intervengono più ma l'uno, poi entrambi e infine il secondo dei notai Gumpertus, per limitarsi a questo esempio, non è irragionevole l'illazione che vi dovesse essere anche un notaio stabile e che non diversamente accadeva qui.


In ancora peggiori condizioni ci troviamo sino al sec. XI per gli atti vescovili di Milano di carattere giurisdizionale conservati nell'Archivio di Stato, essendo tutti o in copia o falsificati, oppure essendo rogati da notai del sacro palazzo per avere anche una parte di stretto diritto privato. Il curioso è che tutte le indicazioni già da qualcuno rilevate che depongono per una cancelleria presso l'arcivescovo sono proprio in questi atti sui quali non ci si può basare senza un lungo studio diretto a stabilire quanto essi possano riferire di genuino; ad es. è in copia del sec. XII l'atto dell' 835 che sarebbe scritto da un notarius sancte Mediolanensis ecclesie, come è in copia quello dell' 866 che sarebbe stato scritto da un Ansprando primicerius e avrebbe avuto il sigillo di S. Ambrogio. A proposito del sigillo di vescovi di Milano conviene osservare che questa non è la prima menzione che se abbia poiché i precursori del sec. XIII di un atto del 1189 ci dicono che questo era munito del sigillo del vescovo. Della falsità dell'atto dell' 866, nonostante la strenua difesa del Fumagalli nella XXX Difertazione non è possibile dubitare (cfr. ad es. L. Sario, Vescovi di Milano, p. 329 e seg.). Un atto del 990 nomina un cancellarius, ma è in copia del sec. XII; un Andreas diaconus et scribarius è ricordato in un atto dell' 893, ma anche questo è in copia del sec. XII; copia, e nemmeno autentica è l'atto del 1014 che pure nomina un diaconus et scribarius; un atto del 1098 avrebbe il chritmon, due rote, di cui una in principio con la leggenda: Donum mi est terra et plenitudo eius ed una infine con la leggenda: Miseriam diu eius plena est terra ad imitazione della rota di Leon IX, avrebbe inoltre

sigillo e recognitio, ma è copia del sec. XIV che non soddisfaceva nemmeno i  
Trascrittori i quali ci dicono di averla ricavata da huius exempli auten-  
tis secundum quod dicunt canonici quod authenticum est e ne ribera-  
no alcune contraddizioni.

Con tutto ciò Si deve certamente ammettere una cancelleria presso  
l'arcivescovo di Milano dopo il sec. IX, perchè se ne ha notizia certa per  
so gli altri vescovadi dove appunto si riscontrano notarii, scribaniarii,  
primicerii, cancellarii, come mostra con numerosi esempi il  
Breslan, ed anche perchè quando dal sec. XII la quantità dei do-  
cumenti conservati nell'Archivio di Stato si fa più abbondante, ve-  
diamo esistere una regolare cancelleria che non appare affatto come  
una novità.

Senza dilungarmi in particolari, osserverò che non ho riscontrato  
mai, nemmeno in questo periodo, che atti di puro diritto privato siano  
redatti da persone le quali non siano notai, anzi l'istituto del nota-  
riato viene stabilendosi sempre più nella curia arcivescovile. La can-  
celleria dell'arcivescovo di Milano emette ogni sorta di atti cancel-  
lereschi al pari delle cancellerie regie e papali, in forma di di-  
plomi, di lettere patenti e simili con solennità maggiori e minori  
a seconda dell'atto, ma essi se non sono scritti da notai sono costan-  
temente di materia ecclesiastica. Raramente in questi atti è an-  
nunciato lo scrittore e più raramente questo si sottoscrive; la sotto-  
scrizione dello scrittore si trova specialmente nella seconda metà del  
sec. XII con la formula data per manum ..... cancellarii; ego  
ex mandato eius .... scripsi o simili. Il cancellarius nel primo  
periodo è un ecclesiastico: ad es. nel 1139 Galdinus subdiaconus  
riveste tale ufficio e si sottoscrive autograficamente con la forma-  
la et me dictato subscripti, ma poi la sua sottoscrizione non è  
più autografa e alle volte si firma per lui dice di far ciò ex  
uisione di lui. In un documento del 1153 troviamo anche un pri-  
micarius notariorum, ma non risulta la sua parte nella reda-  
zione dell'atto; in altri atti si ha un primicerius lectorum e lector  
in un atto del 1173 è la qualifica di uno degli scrittori materiali del-  
l'atto stesso che scrive d'ordine del cancelliere. Nel corso del sec. XIII più

Arch. di Stato in Milano, Mon. di S. Ambrogio



in uncto interest. ceteras ecclesiasticas personas nro commissas regnumi. paterno affectu diligere

regum sub mediolan acce obedientia comorantiu sum' assumpt. et rapuz' boninu natura tuemur.


risulta con certa regolarità che lo scriba curie archiepiscopatus è un notarius publicus imperialis auctoritate e almeno dalla fine del sec. XIV sino al termine del medio evo lo stesso cancelliere non è più un ecclesiastico, ma un notaio imperiale. In qualche documento del 1400 non risulta tale qualità ma da altri documenti si deduce con certezza. Questo stabilirsi del notariato nella curia portò due conseguenze: l'una consiste nell'estendersi sempre più della competenza del notaio pubblico ad atti giurisdizionali ecclesiastici così mentre ad esempio nel sec. XIV atti che riguardavano rapporti tra monasteri, come dipendenze, unioni, erano fatti in forma di lettere autenticate anche dal solo sigillo, poi sono fatti con intervento di notaio; l'altra conseguenza è che gli atti ecclesiastici pur essendo ministero di notario vengono assumendo una speciale fisionomia ed eccellenza. Contemporaneamente però si riscontra nelle caratteristiche che entrano nei documenti vescovili lo stesso fenomeno di sigillificazione che si ha in quelli pontifici e regi. dell'epoca.

A differenza di quanto accade all'estero, da noi non vediamo mai la sottoscrizione autografa del vescovo, anzi è frequente, si firma in forma di approvazione anche per atti di cui il vescovo era parte; a Milano però non ho riscontrato nemmeno il fenomeno dell'imitazione bizantina (come a Ravenna dove l'arcivescovo firmò anche



con la sola parola legimus) o dell'invitazione pontificia che altrove fu  
 piuttosto frequente (la rota da noi si ha in un documento apocrifo  
 ma a Ravenna si riscontra su documenti genuini; il benevolete  
 si troverebbe in un documento del 1099 dato dal Giulini, ma  
 io non me lo ho visto l'originale). La sottoscrizione è sempre nella for-  
 ma comune: + Ego N. archiepiscopus subscripsi, con l'aggiunta  
 talvolta di humilis e altre volte dell'a me facto. Nei secoli  
 XI-XIII è poi comune negli atti di natura giurisdizionale tro-  
 vare sottoscrizioni anche di moltissime autorità ecclesiastiche alle vol-  
 te disposte ad imitazioni di quelle degli atti pontifici, in mezzo i  
 preti, a sinistra i diaconi, a destra i suddiaconi. Ma poi queste  
 scompaiono e non si hanno più che la sottoscrizione del vescovo e  
 le cancelleresco-notarili per la validità dell'atto. Mandati, in-  
 dulgenze, grazie ecc. spesso sono autenticati unicamente dal sigil-  
 lo già dal sec. XII. Nel sec. XV si introducono parecchie contro-  
 firme cancelleresche con annotazioni di registrazioni.

Riguardo al sigillo, il primo che si incontra a Milano è del  
 1110 e coinciderebbe col periodo della maggior diffusione del sigil-  
 lo. Non si può escludere però che non si avesse in tempo più  
 antico. A Benevento si riscontra ad es. nel 769, ma non se ne  
 ha certezza. Quanto alla forma, quello del 1110 rappresenta S. Am-  
 brogio in piedi; nel 1292 si incontra un sigillo con S. Ambrogio<sup>3</sup>  
 in mezzo ai Ss. Protaso e Gervaso, e



Sigillo dell'arcivescovo di Milano - a. 1144

questo sigillo da allora, più o meno  
 grande e artistico, ha prevalso sino  
 al 1435. Alle volte vi è un contro-  
 sigillo sul tergo che rappresenta di so-  
 lito la Madonna col Bambino.  
 Nel 1435 si ha il busto di S. Ambro-  
 gio; più tardi S. Ambrogio con lo staf-  
 file. Come noto, il sigillo attuale rap-  
 presenta S. Ambrogio tra i Ss. Pro-  
 taso e Gervaso e con la leggenda: Tales am-  
 bro defensores divenne stabile da S. Carlo.

Dapprima aderente, il sigillo è poi normalmente pendente già nel secolo XII.

Gi siamo occupati specialmente degli atti vescovili perchè più importanti, nè ci è profittabile scendere agli altri atti ecclesiastici. È necessario però dire una parola sulla loro natura generale. Abbiamo visto all'estero preponderare per molto tempo la redazione di atti da parte di monaci dei monasteri riceventi e scomparire quest'uso solo lentamente nel sec. XIII. La questione è di vedere se lo stesso uso vi sia stato da noi, cioè nella regione presso Milano. Nel periodo più antico, quando non era riservato al notaio il diritto di scrivere le chartae si trova che queste sono scritte spesso da ecclesiastici, e perciò quest'uso deve essersi verificato. Ma dalla metà del sec. IX sino alla fine del XII nei documenti milanesi, siano vere chartae, siano notitiae, rogati anche per chiese compare esclusivamente, per quanto ho potuto constatare frettolosamente, il notaio, che quando ha una qualifica si dice regio e poi del sacro palazzo. Pare che se non impiegati fissi, per lo meno in certa dipendenza dall'istituto fossero certi notai: così nella prima metà del sec. X per il monastero di S. Ambrogio ricorre frequentemente un Nazaro.

Nel periodo posteriore per la redazione degli instrumenta si trova che essa viene pure fatta da notai. Al fatto che ancora nel secolo XIII inoltrato si trovano notai ecclesiastici si deve l'apparente eccezione che nella seconda metà di quel secolo presenta ad. es. il monastero di Chiaravalle. È allora frequentissimo che atti riguardanti il monastero siano scritti da notai monaci in espo, ma di regola interviene ed è vero rogatario un altro notaio pubblico: raramente sono scritti e redatti dal notaio monaco senza intervento di altri notai. Accade però in un atto del 1295 che rogatario è un notaio monaco, e scrittore un notaio pubblico laico. Credo che un monaco non notaio non sia mai stato neppure semplice scrittore di atti: alcune eccezioni in cui lo scrittore si dice solo: Ego frater N. monachus sono tali solo apparentemente, perchè lo scrittore, per quanto ometta di regola la sua qualifica, è anche notaio: così è per Angelo de Barmis e Bernardo de Imino che da altri documenti

(cfr. ad es. 1294 e 1295) risultano indubbiamente notai pubblici. Anche quando i notai del monastero redigono atti per il monastero stesso non si può dire che in sia redazione del documento sta parte del destinatario se non impropriamente, in quanto che la redazione ha efficacia dalla qualità di notaio dello scrivente e non affatto dal rapporto di questo col monastero.

Resterebbe ora a dire qualche cosa delle varie qualità di atti ecclesiastici, ma ciò proterebbe a dare a questa trattazione un'ampiezza che esorbita dal nostro programma; del resto notizie generali in parte buone anche per noi si hanno nello Giry, e notizie più particolari per Milano nel Sumagalli. Qui mi accosterò di esporre il significato di alcuni termini che indicano alcune di queste qualità di atti. Atti conciliari si dicono quelli che si danno i verbali dei Concili (riunioni di parroci vescovi); essi han la forma di processi verbali, sono muniti oltre che delle firme, dal sec. X in avanti anche di sigilli dei vescovi intervenenti. A proposito delle firme si riscontrano alle volte quelle di personaggi che certo non intervennero e che anzi allora non erano neppure vescovi: ciò si spiega col fatto che spesso gli atti erano mandati ai vescovi non intervenuti perché li firmassero corroborandoli con la loro autorità ed estendendone l'efficacia anche alle loro diocesi; inoltre vi fu lungo uso di confermare documenti dei predecessori apponendo la firma, fenomeno che ha diffuso riscontro anche negli atti degli arcivescovi di Milano, come già aveva rilevato anche il Sumagalli e qualche altro. Termine analogo è quello di atti sinodali; recentemente il termine sinodo fu usato a preferenza di concilio per le riunioni del clero di una diocesi, dicendosi sinodo e non concilio diocesano, senza però però esso il suo significato generale di concilio. Un sinodo di Milano del 1098 è in Formani, Gloria dei Santi Milanesi. Gli atti giudiziali ecclesiastici sono dapprima strettamente collegati con gli altri placiti; nei sec. XI e XII a Milano vengono assumendo forma cancelleresca analoga per molte formule ai diplomi. Lettere sinodiche o sinodali sono quelle emanate dalla cancelleria vescovile in seguito alle deliberazioni del sinodo, ma poi il termine



si estese in genere a tutte le lettere vescovili che trattano di fe-  
de. Lettera pastorale è quella diretta dal vescovo al  
complesso dei fedeli. Lettere canoniche sono quelle con  
cui si notifica al clero e al popolo la consecrazione  
del nuovo vescovo; il termine però in senso genera-  
le si estese ad ogni genere di lettere formate; que-  
ste dette così probabilmente, per la forma fissa e so-  
lenne durarono sino al sec. XIII e servivano specialmente per ar-  
ricettare il passaggio di ecclesiastici da una diocesi all'altra o per  
raccomandare degli ecclesiastici presso un altro vescovo. Lettere  
dimissorie o dimissoriali sono quelle che servono per i chierici che  
si recano in altra diocesi a ricevere gli ordini sacri; alle volte  
il termine indica l'accompagnatoria del vescovo all'arcivescovo per la  
consacrazione. Lettere commendatizie; simboliche si dicono quelle  
di raccomandazione, spesso perché i lettori abbiano quanto è in  
esse espresso, come il soccorso della carità dei fedeli. Lettere peni-  
tenziali si dicono quelle per i fedeli che devono fare pellegrinaggi  
per penitenza. Lettere emancipatorie sono quelle con cui i supe-  
riori sciolgono dalla loro dipendenza quei monaci che vengono eletti  
a vescovi o ad altre grandi cariche.

c) documenti privati. - Conviene ricordare, che a termini del  
nostro regolamento, si intendono per documenti privati quelli redatti per  
negozii di diritto privato nelle forme comuni e che di fatto quindi per  
qualche titolo comprendono anche atti redatti per autorità, finché que-  
ste si formano loro organi per la redazione degli atti. Siccome poi  
il regolamento stesso in altri capitoli tocca dei formulari, del notariato,  
delle formule del documento, e questo gruppo, come quelli dei regi e dei pon-  
tifici, è uno dei fondamentali nella partizione della diplomazia generale,  
così in conformità di ciò che si fece per gli stessi documenti regi e i pon-  
tifici, (e a diversità di quanto si fece per i signorili, comunali ed eccle-  
siastici sui quali non ritoveremo più in modo speciale avendo già dati  
certi complessivi generali), ci limiteremo qui ad indicare le varie qua-  
lità degli atti nel tempo senza presentarci del loro modo di redazione;  
non solo ma ci accontenteremo di essi generali, perché ultimamente la

trattazione assumerebbe proporzioni superiori a quelle volute dal programma, per i molteplici e gravissimi problemi, che ci si presenterebbero e che sebbene largamente trattati dai diplomaticisti non sono ancora tutti definitivamente sciolti.

Seguendo i nostri testi, specie il Redlich e lo Steinhacker, procederemo anche qui secondo l'ordine del tempo.

La forma più antica che a noi maggiormente interessa, in cui si presentino i documenti privati ci è data dalle tavolette di Pompei (15-42 d. C.) e di Transilvania (131-167): esse ci presentano due tipi: l'uno redatto personalmente o d'ordine del destinatario e che aveva valore unicamente in quanto serviva a preparare la prova, ricordando i nomi dei testi, cui quali solo stava la prova, non è quindi a tutto rigore neppure documento in senso stretto, e' solo nota dei testi: lo scrittore non vi è nominato e si capisce poiché non vi aveva importanza alcuna; l'altro è il chirografo (d'importazione greca) che viene invece redatto dall'autore dell'azione o dal suo mandatario; il suo valore stava nella scrittura, ed è quindi un documento di prova; i testi nominati servono solo a corroborarla: a ciò serviva probabilmente anche l'apposizione dei sigilli dell'autore e dei testi. Nella singrafa, sottospecie del chirografo, avremo occasione di due tipi avanti. Quando si cominciano ad avere di nuovo numerosi documenti privati (e i primi che si incontrarono sono i papiri di Ravenna del sec. V) teoriarono che si era formato un nuovo documento di valore superiore al chirografo di prova, il documento dispositivo, quello che dal Brunner in poi tutti i diplomaticisti qualificarono come charta, e che come chartula è anche del resto indicato nel medioevo fin'antico, ed il primo periodo non è già l'aver scritto il documento ciò che perfeziona il negozio giuridico, ma la traditio del documento in un momento speciale; le antiche formalità sono sostituite da questa nuova formalità, con un lento procedimento che ha le sue radici nello stesso diritto classico romano. A questo procedimento corrisponde un cambiamento anche nella natura e forma degli atti privati: il documento semplice note dei testi, di così scarso valore, nel sec. V va scomparendo, e prende il campo la charta. Questa ha due forme: l'una presa dall'antico chirografo, l'altra dall'epistola comune. La prima incomincia di solito colla

proscriptio dello scrittore: scripsi ego.... rogatus et petitus a.... ipso presente  
adstante mihiq[ue] dictante; mutando poi la costruzione del periodo: con-  
stat cum r[ati]o[n]abile dat[um] in forma indiretta il dispositivo: in fine vi sono  
 formule di stipulazione: stipulatus est emptor, proponit venditor, poi spesso solo  
stipulatione et sponsione interposita; quando il documento non è tutto  
 scritto dall'autore, deve almeno essere da lui sottoscritto.

La seconda forma è derivata dall'epistola: da quanto si disse dei  
 documenti regi e pontifici si rileva quanto grande parte abbia avuto nella evolu-  
 zione dei loro atti, ma non minore fu per i documenti privati: il documento è redatto  
 tutto in forma soggettiva in nome dell'autore dell'azione: promitto trado etc. tibi, e  
 chiude con l'indicazione dello scrittore, la rogatio: quam cartulam.... iudicandam  
dicaveris. Per qualche tempo dall'epistola conserva persino la salutatio in prin-  
 cipio: il tale al tale salutem, scompare poi il salutem resta ancora per  
 molto tempo l'indicazione: il tale al tale. Questo documento deve avere la sotto-  
 scrizione dell'autore, dei testi, dello scrittore: la sigillazione, scompare, almeno  
 come elemento di credibilità del documento, sostituito dalla firma.

Giustiniano dal 528 al 529 regolò la forma di questi documenti: a noi  
 importa qui rilevare che stabilì che quando il documento era scritto da uno  
 scrittore abilitato (il tabellio) questi doveva apporre la formula delle completio.

Il procedimento, quale è comunemente ammesso era il seguente: scritto il  
 documento sino alla firma dell'autore compresa, davanti al tabellio e ai testi  
 l'autore lo consegnava al destinatario - traditio cartae - poi firmavano i testi e  
 lo scrittore firmava opponendosi la formula giustiniana: compleri et absolvi; in al-  
 cuni luoghi come a Ravenna, pare che la traditio alle volte almeno avvenisse dopo  
 la firma anche dei testi: ut ogni modo est compleri lo scrittore si assumeva  
 la responsabilità della concordanza del testo colle dichiarazioni di volontà delle par-  
 ti, est absolvi la consegna del documento finito da parte dell'autore al  
 destinatario in alcuni luoghi, ma più spesso in Italia da parte dello scrittore  
 stesso. Già nel sec. VI si incontra nella completio l'indicazione della tradizi-  
 one: ego.... scriptor huius cartule post testium subscriptiones et traditione facta  
(post traditam, scilicet cartulam) compleri et absolvi. Questo è il signi-  
 ficato comune dato alla formula posttradita; ed è certo quello che si rinvenga  
 nella sua origine: ma poi si deformò significando la consegna ai testi per la fir-  
 ma o la consegna al notaio stesso, come notò G. Ferrasi. Giustiniano aveva

inoltre stabilito che in certi casi quando nel documento le parti sono indicate come presentes non si poteva sollevare contro l'eccezione di affragra; ciò portò ad un passo ulteriore e cioè a far scomparire la formalità della traditio come fu indicata: il documento veniva scritto tutto fino alla completio completa, con la consegna di esso con firmato il negozio giuridico era compiuto, il documento diventava con prettamente dispositivo: e questione tra i giuristi sulla vera causa obligatoris in questi contratti se cioè stia nel titolo scritto o nel contratto, ma essa esorbita dalle diplomazie.

Accanto alla carta si sviluppa un documento che ha qualche analogia con l'antica nota dei testi, ma è documento di prova; senza che cessi l'altro documento di prova, il chirografo, se ne sviluppa un altro che ha origine sul destinatario di solito, che aveva valore dalla sottoscrizione dei testi stessi; la notitia o breve; essa non ha bisogno di completio, poiché non avviene nemmeno la traditio di essa tra le parti.

Questi documenti visti finora sostituiscono con completamente da noi le antiche formalità verbali richieste dal diritto classico romano; ma un altro mezzo si era nel frattempo sviluppato che dava modo ai privati di assicurare allo scritto i loro negozi giuridici per mezzo di pubbliche autorità.

Tutti i magistrati romani avevano da tempo registrazioni; certi negozi giuridici dei privati stessi, che toccavano il pubblico interesse, dovevano essere comunicati a certe autorità e il protocollo relativo veniva incorporato negli acta dell'autorità. Dapprima ufficiali giudiziari vari, rettori delle provincie o altri magistrati avevano tale diritto, ma nel 368 esso fu ristretto in modo speciale alle autorità municipali; la registrazione, o insinuatio o allegatio, come era detta, si fece quindi da ultimo negli acta o gesta municipalia. L'obbligo dell'insinuazione si ha già nel sec. III per testamenti, donazioni, emancipazioni, manomissioni, adozioni (si ricordi come al rinascere del diritto romano teoriammo proprio questi atti doversi registrare nel libro communis); il controllo dello stato a questi atti servì nello stesso tempo a procurare loro sicurezza e pubblica fede, e comodità di averne duplicati pure con fede pubblica. Era un procedimento comodo per corroborare anche altri contratti (vendite ecc..) e quindi fu adottato anche spontaneamente.

dai privati anche per atti che norme avrebbe avuto bisogno. Il procedimento non durò però a lungo da noi: sotto i Longobardi non si trova notizia di gesta municipalia né nei documenti né nelle leggi; nel territorio italiano centrale dove durò il diritto romano si prolunga fino alla metà del sec. VIII; e ancora maggiormente in Francia dove rigiva in certi territori forse ancora nel secolo IX; ma nello stesso secolo e precisamente da parte delle chiese, si cominciano a sottoscrivere in tale obbligo, si comincia a farne senza di proposito, sostituiscono la carta di ugual valore, e alla fine di quello stesso secolo e fin nel X le formule stesse dei documenti mostrano di non capire più che fosse l'obligatio o insinuatio: già sin dell'804 nel testo in documento dice: presente vero donatione nequaquam aequalium vilitati gestis municipalibus oblige curari (ore gli aequales sono i curiales, sulla loro vilitas che avrebbe riscontro in una legge teodosiana e aperta la questione) e poi seguono placidamente l'ordine al donatore di presentare l'atto alla curia, e il processo verbale di insinuazione; sono formule di cui il notaio non mostra di capire il senso. La gestis obligatio continua a trovarsi anche molto più tardi, ma assume nuovo significato per esprimere

la redazione dell'atto in iscritto (qualche cosa di analogo come succede da noi per il post tradita) o per annunciare la sottoscrizione dei testi.

Il diritto dei popoli germanici non riconosceva affatto valore allo scritto: tuttavia non tutti si comportarono in modo uguale venuti a contatto col diritto romano: Ostrogoti, Visigoti e Burgundi si adattarono in buona parte; i documenti dei Goti in Italia anzi non si differenziano sostanzialmente dai Romani, tutti i popoli invece e a noi interessano specialmente i Longobardi, reagirono impostando loro principi di diritto: accade quindi che volendo fare una trattativa compiuta, occorre che segua positivamente l'evoluzione in diversi territori: normalmente per l'Italia si fa una prima grande divisione: in territorio prima sotto i Bizantini poi immune da Longobardi (Puglia, Roma, Pentapoli, Napoli) e territorio soggetto ai Longobardi (regno e ducati).

Ora lo studio presenta grandi difficoltà anche per il fatto che la reazione non traspare evidente dai documenti, perché il procedimento fu di piegare a significato diverso le stesse formule del diritto romano. Un esempio caratteristico è dato dalle stipulatio: questa si incontra



normalmente colla formula stipulatio subrica o interpoute. Ma il significato è ben diverso. Nel territorio rimasto romano dapprima si riferì certamente ad una stipulatio vera, cioè al contratto verbale romano; ma poi passò ad indicare il nuovo momento culmine del contratto la traditio cautae: nel territorio longobardo invece passò ad indicare un altro stadio della documentazione, la limitatio dell'autore e dei testi, che era il momento principale per loro, in quale caso si riferisce alla stipulazione della firma. Poi per la manificatio fu intesa anche presso i Franchi; ma altrove come a Fulda si trasformò in un simbolo di investitura a mezzo della stipula. Generalmente poi divenne ovunque, e quindi anche da noi, una formula scritta senza più significato, messa per pura tradizione.

Adesso non possiamo naturalmente seguire questa evoluzione nei vari territori, e ci limiteremo a qualche cenno per il longobardo.

Per il territorio italiano che al longobardo non fu soggetto, detto da molti neo-romano, basterà dire che continua la tradizione romana secondo le costituzioni giustiniane anche per le formule dei documenti. La certezza è normalmente in forma soggettiva, tranne in quelli redatti in parecchi originali, dove si riscontra la forma oggettiva. Sono redatti normalmente in più originali i contratti di enfiteusi, affitto e di prestito (si continua però il libellus da parte del fittaiuolo in forma soggettiva: a vobis peto ....). Era la formula di importo per ora la completio: questo doveva essere secondo la regola giustiniana, compleri et absolvi; tale dusa in questo territorio generalmente fino alla prima metà del sec. XIII, solo raramente manca l'absolvi o è sostituito da scripti, roborati, firmati. In questo territorio durarono fin a lungo i gesta municipalia, e anche quando cessarono non si estinse la loro influenza poiché era accaduto in più luoghi che i curiales, perduta ogni funzione amministrativa, servissero a scittori di documenti.

Nel territorio longobardico gli invasori presero naturalmente i documenti del mondo romano, reagendo fin o meno fortemente secondo i luoghi: nel ducato di Benevento continua la forma pregiustiniana ad esempio, così che manca di solito la completio nella carta: nel territorio apuliano e nel sud della Tuscia si ha la forma neoromana: nel resto della Tuscia e nell'Italia settentrionale si ha il documento fin propriamente longobardo. Dei documenti dei primi due territori non mi occupo: è opportuno però citare, perché in

correlazione coi frutti da noi visti in esame, de R. A. Garufi avvicina ai gesta municipalia il documento del giudiziario nel Salernitano, che ha riscontro nell'Italia continentale meridionale in genere: infatti è un documento di tipo sivo scritto lenti da un notaio, ma come semplice scilla, d'ordine del giudice de jure lo firma; osserverò pure col Garufi de libere, memorabilium ecc. ind. eiam ostia ciò che noi diremmo carte private, altri cioè scritte da persone privatamente private: solo nel 866 et cetera II stabiliti che non valsero se non sottoscritti da un notaio.

Nel territorio propriamente longobardo si continuano le due qualità di documenti la carta e la notitia, con caratteri speciali.

Nella carta più antica, e fino nel secolo VIII si riscontra alle volte l'uso rimando de lo scrittore inconnosi il documento col nominare se stesso e dicitur rogato dall'autore, seguendo il testo in forma oggettiva; ma poi si generalizza ovunque la forma soggettiva. Nei contratti bilaterali come il cambio, è però normale la forma oggettiva. In progresso di tempo lo scrittore non si nomina più in principio del documento, ma la rogatio è in fine del testo, autore del documento è l'attore dell'azione. Parlando delle formule del documento, si avrà occasione di dare qualche ulteriore cenno; si disse già però dell'evoluzione di senso della formula cum stipulatione subnixta; la data di tempo nella carta è messa in principio anno, mese, giorno, indizione; quella di luogo in fine con la formula actum.

La formula della completio nel nostro territorio è normalmente completa et dedi (non absolvi), ed è usata anche da ecclesiastici e da altri che non si dicono notari. La formula post tradita indica nella carta longobarda come nelle romane la traditio cartae dall'autore al destinatario; pare quindi di semplice tale importanza da trasformare la carta da documento dispositivo in probatorio soltanto (lo Steinacker dice quasi dispositivo) in quanto che il compimento del negozio giuridico sarebbe passato a quest'atto formale; e così potrebbe risultare dal cosiddetto cartularium longobardicum, dove la traditio è accennata anche da formule rituali = dicitur ita? dicitur; quando però il cartularium fu redatto, verso il 1070, la frase post traditam quasi certamente aveva cambiato di significato; siamo nel momento di formazione da noi dell'instrumentum, e il tradere significa scrivere l'instrumentum da parte del notaio: un cambiamento così forte non poté avvenire se non si fu in mezzo un periodo piuttosto lungo in cui la frase non era più di semplice formulario notabile senza chiaro conte.

mito per il notaio stesso.

Riguardo al testo della carta, esso è in intima correlazione con le formule giustiniane, ma subisce da noi un'evoluzione speciale. La questione è molto ampia e mi limiterò a rinviare specialmente al Drummer, al Foltèliu, che nella prefazione dello studio Die Justiniän. Notariatsurkunden comprende in esame i principali contratti sostenendo come le formule durarono nel territorio lombardo-tedesco quasi inalterate nei sec. X-XI, e al Leicht, che se ne occupa specialmente parlando dell'altra questione che incontreremo in un altro capitolo, dell'esistenza in quel tempo di formulari notariati. Ad ogni modo merita nel primo periodo storico una maggior varietà di formule, dalla fine del secolo IX al sec. XII da noi le carte vengono appunto una fisionomia chiara che non rigidamente fissa in pochi tipi. Lo Schiaparelli (Bull. Ist. Stor. Ital. 30, 49) ha illustrato le carte longobarde di Piacenza nel sec. VIII; ora in queste si trova un formulario di compra-vendita che è precisamente il formulario delle manuipationes emptiois (vendite) causa pretii accepto, che si riscontra nelle tavolette erate di Dacia del sec. II; ma questo formulario, incontrato solo a Piacenza, compare anche solo nel corso dello stesso secolo VIII. Da un altro formulario invece prende le mosse il contratto di compra-vendita da noi divenuto comune per la chartula venditionis. Diversi elementi si riscontrano già formati nel periodo antecedente, ma dall'inizio del sec. IX è ormai fissata in formule di cui le principali sono: constat me... accepisse et in presentia testium accipi ad te... finitum pretium pro... pro subscripto pretio fundo, trade, mancipio, ... et facias inde a presentibus tui et tui heredes iure proprietario nomine quicquid volueris tunc inba... contradictione... quidem et spondeo atque promitto... ab omni homine defensare; quod si defendere non poterimus tunc restituamus in duplum sicut pro tempore fuerint melioratis.... Il Leicht dimostra per questa cartula il territorio in cui a poco a poco si estende; come anche per alcune altre cartule. Il formulario della compra-vendita consta come si vede di due atti comprendenti la ricevuta del prezzo e la vendita, perché erano per il diritto longobardico inscindibili. Ravvisi proibi espressamente di sollemnere l'emptio non numerate pecunie; il castularium longobardicum cioè che il notaio prima di fare il documento chiedeva al venditore: habes aliquid iuste cartam? Hales. Accanto a questo formulario della compra-vendita se ne trova un altro molto simile, ma più raro, come dice il Foltèliu,

in cui le due parti sono invertite e cioè prima è detta la rendite; constat me  
rendidisse, e poi la ricevuta; si avvicina all'uso di Romagna, ed è usato  
per questo che il statuto, che insegnava a Bologna, pone appunto come cautio  
iniziale della compravendita il constat me rendidisse. In vece di  
constat nel periodo più antico è frequente la forma: manifestus sum ego  
... eo quod accepi a te ...

... Nel sec. IX è pure in forma quasi stabile la cartula commutacionis; essa  
incomincia con una allega: commutatio bone fidei notetur ex consuetudine  
ut vicem emptiois obtineat firmitatem, che si allaccia alle disposizioni  
giustiniane. Segue placuit atque convenit inter ... ut in Dei nomine  
deleat dare sicut a presenti dedit tibi unus alteri. In primis dedit...  
unde ad vicem recepit is ipse (se il cambio è con una chiesa gli extima  
tores vanno a vedere de questa abb. meliorem causam)... et promiserunt tibi unus  
alteri ... ad omni homine defensione ... La formula placuit atque con-  
venit inter non è però esclusiva, si trova anche nel litteris, questo non ha allega  
ma dopo la data si inizia subito con quella formula: placuit atque convenit  
inter ... necnon et inter ... ut in Dei nomine deleat dare sicut a presenti de-  
dit tibi ... ad habendum, tenendum seu vendum (fictum) redituendum li-  
bellario nomine usque ad annos vigintimorem completos idest (e segue l'og-  
getto)... ea ratione uti a modo in antea usque in superscriptum constitu-  
tum ... habere et tenere deleat et facere exinde libellario nomine quidquid  
ei utilitas (opportunitum) fuerit ita ut apud eum non peiores sit ... et  
persolvere exinde delet usque in superscriptum constitutum eorum singulis  
annis in festo sancti Martini ... argenti denariorum ... alia superscrip-  
ta inter eis exinde non fiat ... unde due littere uno tenore scripte sunt.

La stessa formula placuit atque convenit si inizia anche la cartula  
conventionale, di cui incontreremo presto qualche esempio, e in cui antichano  
variatissimi contratti o convenzioni tra le parti.

La donazione o chartula donationis ha pure un formulario come  
seguiva: osserva il Vollinius però che essa è in buona parte uguale a quel-  
lo della compravendita. Essa conserva parte dell'antica forma dell'epistola  
e cioè l'indirizzo con cui incomincia a cui segue una specie di notificatio:  
tibi ... ego presens presentibus dixi: quapropter dono a presenti die dilectioni tue...

segue poi nella forma della imprescindite, senza naturalmente la parte del prezzo riscosso; in cambio però si è la formula del laurechild: quidem ex confirmandam donationis cartam accepit ego qui supra ad te in un dicto ... exinde laurechild, formula che scompare soltanto sotto l'influenza del rinato diritto romano. Quando la donazione è diretta ad un istituto ecclesiastico si ha la chartula offerionis, di tipo analogo alla donazione: ha l'indirizzo nella stessa forma, in essa però il donatore si dice: ego... offerter et donator; e al presentis presentibus dixi segue un'enumerazione che si fissa pressappoco nella frase: quisquis in sanctis ac venerabilibus locis aliquid ex suis contulerit rebus iurata auctoris vocem centuplum accipiet et in super quod melius est vitam possidebit eternam. Tunc ego qui supra dono et offero ... Come nella donazione manca però la formula del laurechild.

Alle volte si presenta nella chartula offerionis una vera chartula precaria. Troppo gravi sono le questioni che si riamodano alla precaria toccate anche dal lato diplomatico recentemente, per dire solo di alcuni nostri recentissimi, dal Pirano, dallo Schupfer, dal Cicciaglion, dal Liecht e dal Fosco, perché sia possibile per accennarvi: basterebbe dire che in questa chartula entrarono di fatto nel medioevo forme l'illuviale, enfiteutiche.

La carta precaria quale la troviamo nel secolo X - XI di tipo analogo alla chartula offerionis è di forma identica a quest'uno all'enumerazione compresa dell'oggetto: poi segue la precaria o preghiera del precarista: manifeste et proletoz me ego qui supra ... eo quod petiri ad te ... ut tu mihi et ad filijs vel abiat hais meis et cui nos dederimus usque in quartam (o sextam etc.) generationem consecdere digneris precarie et emphiteosim nomine e segue l'oggetto (alle volte si cercano le stesse cose offerte ten alias, alle volte altre addirittura che si elencano).

Viene poi la prestaria o concessione: cum ipse taliter postulasset, tunc predictus per fuste quam tunc tenebat manum de iurisdictione percipi de terra... eundem investivit et tradidit precarie et emphiteosim nomine ita ut habent... et persolvere exinde debeat per omni festivitate sancti Martini... post completam istam (terza, quarta ecc...) generationem deveniant iam diu petere... in iure et potestatem (del concedente) et faciat inde in antea quicquid voluerit... Naturalmente non sempre la precaria è in uno stato obsoleto o in una offerio, sebbene, normalmente vi faccia riferimento nel testo, nemmeno sempre si ha nella formazione doppia che ricorda la precaria e la prestaria; a dar vita al contratto secondo il Pirano anzi potrà bastare de

mittimus aucte una sola di esse. Frequente ad esempio è la chartula precaria in cui si ha solo la seconda: Ego ... per chartula precaria atque emphiteoticariorum nomine concedo tibi ... seu filiis et nepotibus ... usque in (terza, quarta ... / nota) nativitate de (segue l'oggetto) tibi a modo factis tibi de frugibus et laboribus uniusque censum vel redditum que predictis rebus annuam remunerationem Dominus condedit quicquid volueris sine omni mea contradictione tenere ut ipsis rebus per vos meliorentur et non peiores et restituere exiunte debeatis omni anno ...  
Unde duo precarie.

In formularis alibi precaria si hanno anche semplici livelli: Peto a te ... ut mihi dare ac prestare iureatis sicuti et ... tibi de presentibus predictis ... ad habendum tenendum seu censum reddendum litteralis nomine usque ad annos viginti novem expletos idest ...

Sotto forma di livelli si trovano anche locazioni di case, non solo di fondi. Conserva pure la forma dell'epistola la chartula de morgineap, o come nuziale del marito alla moglie (morgengabe); dopo l'incalzizzo alla moglie segue la notificatio: ego ... sponsus et donator tuus presentibus iuris, post testo: manifeste causa est mihi quod die ille quando te sponsam premiteram tibi dote iustitiam tuam secundum legem Longobardorum in morgineap idest quarta portione ac omnibus curtis, curis ecc. ecc. Bene autem si Cristo suscubente mihi in conspectu sociorum superscriptis quarta portio ut dixi ac omnibus ... tuis dilectionis do, eccdo, confido et per presentem cartulam de morgineap in te hereditatem confirmo faciendam exinde tu esse ecc. ...

La chartula indicati è quella che sottitola viene dalla rievocazione del diritto romano il testamento; nel periodo più antico è detta cartula ordinationis o dispositionis, qualche volta anche testamenti, e invece della formula caratteristica iudicio et sono, dispono, constituro, si dice: volo et statuo adque per presentem cartulam ordinationis mee confirmo pro animae remedium. In queste cartule è frequente trovare l'espositio con cui s'imponeva agli erogatari di rendere i beni dell'eredità e di pagare il prezzo pro remedio anime. Già nel sec. IX però si trova anche da noi la formula: volo et iudicio et presentem cartulam ordinationis et indicati mee confirmo ut presenti die et ora obveniat in potestatem. Quando la chartula indicati si fissa in forme più rigide,

si presenta: Ego.... presens presentibus dixi: Dominus redemptor vester cuius  
mas quas Christus condidit ad studium salutis semper iuvit, et ideo ego qui  
supra.... solo et indico seu trado et per istos inviolabilem indicationem confirmo et  
... (e legge il dispositivo).... devolvant in potestatem... fatuosolum exinde per  
sentis die et ora post meum discessum a parte ipsius iure proprietario... pro  
anime mee remedio. Si torano anche altre cose, come: vita et  
mors in manu dei, melius est enim homini metu mortis vivere quam  
spem vivendi morte subitanea perdere. Quo qualde rotte l'allegra  
manca specie nel periodo fin' antico, quando il testamento non e' almeno  
in parte a favore di' forai o di' chiese pro remedio anime.

Formulario de rickiana nel principio la donazione ha anche la car-  
tula promissionis: tibi.... nos presens presentibus diximus: promitti-  
mus atque hunderimus nos.... tibi cui supra.... ut....; come la dona-  
zione ha la formula del launcchild: quidem et ad hanc confirman-  
dum promissionis cartulam accepimus nos qui supra a te iamdudum...  
exinde launcchild.. Riguardo al contenuto giuridico, normalmente e'  
la promessa ut a modo in antea non habeamus licentiam nec  
potestatem per nullumvis ingenium agendi sed causandi nominative  
... (e segue l'oggetto).... et omni tempore exinde tacite et contenti per-  
maneamus. Cartula promissionis di' altro contenuto e' formulario  
si hanno (ad es. a. 875 del codice Santambrosiano), ma non posso seguirle.

Per quanto si avessero formulari quasi' tipici si puo' dire nel-  
 lo stesso secolo si appaiono contratti sostanzialmente identici fatti con  
 formulari diversi, probabilmente si tratta di forme se non affatto nuo-  
 ve, prima almeno piu rare, di contratti per cui il formulario non si  
 era fissato: e' ad esempio allastanza frequente il contratto de' si' prese-  
 nte apparentemente come di' diritto di riscatto di' una data vendita.  
 Questo noi lo troviamo redatto in tre forme almeno: l'una comune:  
cartula conventionalis: stetit et convexit inter... et ab hac die in an-  
tea usque ad... (il femine) donec debeat ipse... (il prego)... tunc statim  
(l'altro).. reddere debeat eidem... in eadem cartulam venditionis quam..  
.. in eodem emisit de sua portione... altrimenti tunc post tran-  
sactum superscriptum constitutum venditionis cartula in suo maneat  
valore (a. 1076). Ma troviamo lo stesso contratto sotto forma di chartula

promissionis; comincia uguale, poi: ... dare debeamus ego qui supra ... tibi ... argentum ... tunc statim ... reddere debeatis mihi incertam cartulam illam conditionis quam ego hodie in te scripsi ... si non dedimus ... tunc superscripta cartula in suo maneat robore - e segue il launedilid. Altre volte assume la forma di cartula obligationis: olligo me ego ... tibi ... eo tenore qualiter in littera continetur : ita ut si ego qui supra ... dedimus ad te ... in festivitatis ... usque ad octavo mense completo qui venit argentum ... gli si rendono perapata la carta di una rendita fatta; et si ego qui supra ... non dedimus, resta la rendita definitiva; e ricorre pure un launedilid (a. 1008)

Questi contratti di riscatto di solito dovevano celare un mutuo; lo Schiaparelli (in Backigrafia sillabica n. 13) ha anzi fatto conoscere una charta promissionis, sul cui verso è la notizia dorsale della carta condicionis, la quale funziona in realtà di pegno per il mutuo.

Non lo sott'occhio contratto di res mutuo del sec. XI che noi, ma la sostanza non può esser diversa da quella del periodo precedente, tanto più che teoriamo anche altrove (a Napoli ult. c. del 1048) il mutuo legato alla fiducia o pegno di lun' stalli; nel periodo antecedente la carta della cautio o fiducia (detta alle volte anche obligatio) ha un formulario che si avvicina in parte alla rendita: constat me ... accepisse et accipi ad te ... creditore meo ..., segue il prezzo col termine della restituzione: ... et pro usuris eorum de his scriptis denariis ponemus nos ... delitores vobis ... credituris ... nostris in loco pignori seu fiducia idest (e seguono lun' stalli) ... et reponitimus nos ... persolvere (e seguono le condizioni per il capitale e l'interesse) et si nos delitores aut nostri heredes minime fecerimus ad reddendum et dilataverimus allora si obligamus a fore in caso estremo carta di rendita dei suddetti luoghi.

Il mutuo ha alle volte fin dall'epoca longobarda la clausola che si pagherà al creditore; sen cui charta in manu parerit; non è però una formula esclusiva del mutuo, si trova anche in alcune rendite e in altri negozi giuridici, e ad esse si commette la questione se diventava con la carta titolo al portatore; opinione ora comune è che non bastava avere materialmente la carta per avere il diritto



ad avere il pagamento ma occorreva giustificare il rapporto di averte causa col creditore primitivo. Si avevano anche altre cartule (de recepto mundio, manuptionis ecc...) non però in gran numero; ma le indicate, come le più frequenti, bastano al nostro scopo pratico scolastico di indicare i documenti, cosa del resto facile per il solo titolo poiché il notaio lo dice sempre, e di agevolare la lettura.

Accanto alla carta continua la notitia, semplice documento probatorio della quale notitia brevis, breve memorabilium, breve recordationis, o firmi habitus o securitatis.

La notitia ha per autore non l'autore dell'azione ma il destinatario normalmente, sebbene di solito non sia detto, come colui che vi aveva maggior interesse: il suo campo dice il Toltelen è illimitato, poiché viene redatto secondo il bisogno in qualunque negozio giuridico per cui si senta l'opportunità di avere il documento a prova.

Secondo il diritto longobardo si poteva fare qualunque contratto di obbligazione con la semplice wadia, senza documenti; però spesso se ne faceva dopo una notitia; con si facevano notitie di investiture e in genere degli atti di esecuzione dei contratti.

Di fatto però accade che mentre nel secolo VIII e IX si hanno molte notitie (e alcune di contenuto giuridico uguale alla carta come i brevis di recepto mundio) nel secolo decimo diminuiscono e (senza dire qui naturalmente di quelle redatte avanti ai giudici) si riferiscono specialmente ad atti di esecuzione di contratti (prese di possesso, investiture, altre volte ricevute ad esempio del prezzo rilasciato all'erogatorio, divisioni ecc..) e ciò naturalmente perché la charta era documento che aveva maggior valore e quindi preferibile sotto ogni rispetto: è solo dal secolo XI che la notitia si fa più comune anche per atti di trasporto di beni immobili. Ma allora è quando è in gestazione da noi e già formato altrove il nuovo documento notarile, che porta all'instrumentum.

Il passaggio dalla carta alla notitia fu agevolato praticamente dalla maggiore snellezza della notitia non legata a forme rigide, e nella quale si poteva scrivere notizia di qualunque fatto giuridico, e teorica mente dall'influenza giuridica, dal diritto canonico con i suoi atti di investitura e sopra tutto dal diritto romano rinascendo de testo di mezzo, dice

il Foltelemi la traditio per certum, che pure aveva avuto le sue radici in esso: per il trasferimento degli immobili si vuole la investitura; la traditio si deve prestare per le obbligazioni personali; poi anche per il trasferimento degli immobili si fa frequente la traditio; investitura e traditio si rendono nella forma dei breui; accanto a tutto questo e da un'altra l'ormai appodato perle partibile del notario per la quale non occorrono più sollicitudines di actores e si tali, basta la sua: accade così che nel sec. XI in avanti si fanno più comuni i contratti dati nella forma della notitia, la quale per tutto ciò ha sempre identico alla carta precedente, e gli stessi notari mostrano di non ritenere più la distinzione e la sollicitudine completamente nel corso del sec. XII quando il termine più comune è ormai instrumentum; essi si cessano di incominciare con l'indicazione prima transitoria di notitia, breve recordatiassid, ecc.

Alla prima di dire di questo è necessario un cenno sulla forma della notitia; e anzi tutto manca di solito ad essa la completezza; il notario si accontenta di dire interfui et hoc breve scripti. Nel periodo più antico si trova alla volte, specialmente forte quando il contenuto è quello più comune per carte (breve receptorium, offensionis, ecc.); si riscontra anche nei quindici dal sec. XI e poi anche nelle notitie comuni notarii nel sec. XII, ma allora appunto hanno ormai il s. se di instrumentum.

Essa incomincia di solito con l'indicazione dei testi: breve recordatiassid tionis (ad. et.) qualiter in presentia honorum hominum quorum nomina subter sequuntur; e in fine firmatus (in progresso di tempo scrive per tutti il notario). La notitia dapprima ha normalmente tutti i dati di tempo e di luogo in fine; in progresso di tempo si ha giorno e mese in principio, invece luogo anno indizione sono messi in fine.

Una questione abbastanza importante che è comune con le carte ed i breui è quella dei parochi esemplari; ciò è normale nei breui, precaria, permuta, contratti divisi (non nella compera perché il prezzo si doveva stipulare e firmare) dovevano restare un documento per ciascuna parte. Si domanda da se questi doppi originari fossero carte pariete, cioè uguali di parole, ma stesse originariamente in folgi diversi, o carte divise, cioè stesse nella stessa pergamena e poi tagliate o a zig zag (indivisibile) o retroverso quadrato o una parola (alecedariati ecc.); quelle, che impropriamente, ma comune

mente si diffuse nel medio evo chirografi e più precisamente si dovettero dire singrafi, secondo P. Fosco in uno studio pubblicato mentre era archivista di Stato a Napoli: la pluralità degli esemplari e il valore giuridico della singrafa (1910). Il Fosco sostiene che nonostante la fusibilità di Giustiniano della singrafa, per opere contratte letterali, in cui cioè l'obbligazione sorta indipendentemente dalla causa, (cioè, per così dire, di un altro contratto = causa) in quanto che causa obligationis sarebbe lo stesso contratto letterale senz'altro, la singrafa non cade, e precisamente che spesso questi contratti che ci si presentano apparentemente come pluralità d'esemplari erano veri singrafi o chirografi, riprendendo e corroborando di nuove osservazioni l'opinione del Besta che in origine la frase due ecutule uno tenore voglia indicare la continuità materiale del mezzo scrittoria su cui le carte erano scritte, venendo poi divise. L'uso poi dei due esemplari si trova nel nostro territorio specialmente nelle carte: tuttavia in altri territori è usato largamente anche per i brevi e proprio nella forma di carte divise. Qui l'indica il Fosco togliendolo dallo Sclafanelli. (Charta Augustana in Arch. Stor. It., 1907, II, 232); è del 1160-1170 però, e quindi in periodo avanzato; in forma di memoratoria, o breve, (che però non corrisponde diplomaticamente per le formule alle nostre notitie, e nemmeno ai brevi di Salerno di cui si dice) sono quelli di Sicilia fin antichi, cioè dalla fine del Sec. XI, come dimostra G. D. Garufi (Le carte divise in Sicilia in Bullettino Ist. Stor. Ital. n. 32) il quale batte in breccia per questa parte la teoria del Fosco dimostrando che in Italia l'arresto del chirografo corrisponde precisamente coll'assorbirsi della dominazione normanna, il che giustifica la tradizione dei diplomaticisti che veniva dall'Inghilterra ove comincia a trovarsi dal sec. IX (il più antico è dell'855 e vi dura sino al 1300), per propagarsi poi a Francia, Germania, Spagna ecc. Egli nota che nemmeno delle carte partite si è notizia a Napoli, Amalfi, Benevento, Salerno, nelle Puglie nei sec. XI e XII né nei documenti greci né nei latini e ce ne è una ragione evidente e cioè che già dal sec. IX all'XI si era compiuta un'evoluzione che non si importa seguita ma che aveva portato il documento ad essere depositario, sicché non occorreva maggiore garanzia: egli poi riscontra anche altre analogie diplomatiche con documenti di Francia, che dipendono per la derivazione occidentale del chirografo carta divisa. In realtà alla teoria del Fosco e del Besta manca per il nostro periodo l'unica prova apodittica

e cioè il documento anteriore al secolo XI conservato con le linee della scrittura

carta divisa del novembre 1185

Patti, arch. Cap. S. Croce e Magli, n. 239

ADUULUO I I I I

In die paxi pnduudus pncipal. Anno dno m. c. lxxxv. die non Ind. 113. Regnante rege  
Wmno abbas ldo. Cu huius dno qm lxx et pcd hunc etc. una cu fili; mul udelu; W. pgo

G. A. Garuti. Le "chartae divisaee", in Sicilia, in Bull. Ist. Stor. n. 32

ne o almeno la notizia certa da documenti o da fonti letterarie: è certo invece che in tanta ricchezza di documenti se l'uso si fosse stato non ce ne siano state conservate nelle trascr. e non abbia potuto essere rilevato: basta del resto guardare la natura bilaterale delle carte divise per persuadersi delle gravi difficoltà che si sarebbero in doppio carta pariale, essendo entrambe le parti ugualmente inditegiate, mentre non altrettanto si può dire per la necessità di farle nella forma di carte d'rite: è però questione di fatto più che di induzione e conviene tenerla presente per suggerire coll'esperienza! Del resto nel nostro territorio, anche quando in Italia si era introdotto e diffuso, non fu mai largamente usato; la diffusione dell'istumento non ne fece sentire mai il bisogno. L'uso prevalente fu in Italia per le ragioni commerciali.

Al Sud ne porta però esempi per la Toscana, e la Liguria; per il Piemonte ne fece conoscere il Gabotto: se ne conoscono di Veneti; ad essi accennano anche i trattatelli: esso veniva specialmente per il deposito: la prova della chi-rografia era piena quando si presentavano tutte e due le carte divise per il confronto; ma mancava se per una ragione (perdita, incendio, etc) o pretesto l'una parte non consegnava la sua; ad evitare l'inconveniente in Inghilterra venne introdotto l'uso di deporre un esemplare d'rito presso qualche archivio ecclesiastico. Desiderano dal chi-rografo anche registrazioni speciali, donde anche le nostre bollette a madre e figli etc...

Si è già accennato alla evoluzione per cui nel nostro territorio (col uso nel mezzogiorno incomincia nel sec. IX ma con altro procedimento) dalla fine del sec. XI e nel XII si forma l'instrumentum, e si è visto come confluissero

al passaggio storicissime cause. La questione è molto complessa e se bene largamente trattata non è possibile svolgerla qui, ma qualche altro caso sarà opportuno, specialmente per quanto riguarda il valore del documento scritto, e la forma che assume, e per quanto riguarda il nasco dell'invenzione.

La carta, ho detto più volte, era documento dispositivo o quasi, non però pubblico, la notizia documento probatorio, ma non è a credere che nel medio evo di cui ci occupiamo abbia avuto sempre valore assoluto. Dopo Carlo Magno il documento anche da noi non scadeva di valore per sé, per la ragione del diritto germanico, tanto che nel secolo 11.° stesso, la produzione del documento non serve per sé di prova: vivendo notai e testi, questi devono giurare la verità di ciò che era consegnato nel documento: morti i testi, vivente il notaio, deve questi giurare con iudici iuratores: morto il notaio e vivendo i testi, chi produce il documento deve provare l'autenticità con il confronto di due altri documenti dello stesso notaio: ma deve poi corroborarlo col giuramento pure di iudici iuratores (di cui sei parenti) oltre al giuramento dei testi. Nel caso che siano morti tutti, si ricorre al confronto delle scritture corroborato dal giuramento degli iudici iuratores. Con Ottone I. poi si avuto anche più in là: una legge del 967 in seguito ad inconvenienti stabiliti che, quando si producevano documenti che riguardavano il trasporto di immobili, aveva l'altra parte diritto di sfidare al duello, solo in mancanza di questo si ricorreva a stabilire l'autenticità nei modi come sopra: tale disposizione però fu ristretta al territorio longobardo; nel territorio romano il confronto delle scritture era già il sistema generale di provare l'autenticità: e ad ogni modo anche da noi non ebbe grande applicazione: anzi proprio allora di fatto nascono i documenti notarili, ma proprio allora cominciano ad agire più fortemente le cause sopra indicate per cui al documento notarile doveva venire la fides pubblica: nella distruzione degli antichi ordinamenti e nella formazione dei nuovi il notaio rappresenta invece una continuità preziosa per la sua necessaria garanzia del rispetto delle convenzioni private: è un processo naturale per forza di cose, come dice giustamente il Borell, e non per disposizione di leggi e appunto perciò sarà bene difficile seguire rinvenimenti il passaggio del documento notarile ad atto pubblico: dall'inizio del sec. XII si incomincia ad incontrare il termine

instrumentum, che si riporta al diritto romano, ed aveva un valore a cui mai erano giunte la carta longobarda, né i documenti del tallionato medioevale romano. Una decretale di Alessandro III<sup>o</sup> mette in chiaro e fissa ciò che del resto doveva già essere nella giurisprudenza e cioè che scripta autentica sono quelli scritti per manum publicam ita quod appareant publica oppure che aliam authenticum sigillum: tutti gli altri non sono di valore: essi fanno piena prova da sé dopo la morte dei testi: da allora in tutte le compilazioni di diritto canonico la massima è accolta senza alcuna dubitazione. E il concetto si trova anche fuori del diritto canonico, infatti nel sec. XII dicono publici i propri atti; e ciò nel territorio tusco sin dall'inizio del sec. XIII: il fenomeno si generalizza al punto che persino i re ed imperatori dal sec. XIII si servono di publici notai.

È appunto la lides pubblica del notaio che la scomparsa tutte le altre sottoscrizioni fatte oramai non avevano più alcun valore per la prova; per i testi si sostituisce la loro lista: appunto per ciò non occorrono più le formalità della carta, basta la notitia, essa ha forma soggettiva, e si sostituisce l'oggettiva: la modificazione è così forte che il Rechtlich non dubita di dire che da questo momento autore del documento non sarebbe più la parte che lo chiede ma il notaio stesso, avendo questa funzione a quella di rogatario. Da allora il segno manuale del notaio assume il significato di vero segno di tallionato per la validità dell'atto.

Abbiamo visto perdurare fino al secolo XI compreso nel nostro territorio forme fiere di chartae; come conseguenza di quanto si ha detto, ciò va scomparendo nel sec. XII per il sempre maggiore uso della notitia in cui si poteva registrare comodamente ogni forma di negozio giuridico, rimase nello stesso tempo e si diffonde il diritto romano con tutte le forme di contratto di esso conosciute, e che quindi in è impossibile seguire; del resto è il periodo delle raccolte di formulari ad uso di notai; chi volesse più rimovere al Volturno dove i vari contratti sono trattati. Basterebbe dire che si svilupparono specialmente le formule nelle clausole di transazione a prevenire la validità del contratto contro le possibili eccezioni di ogni sorta, con una grande quantità di renuncie, renuncie che si riferiscono tanto ad eccezioni di diritto romano, quanto a nuove disposizioni del nuovo diritto statutario specialmente a quelle fatte in favore di debitori. In alcuni luoghi l'uso di

alcune clausole era proibito; in altre invece presso grande stilizzo, tanto che i notari non lo ponevano nemmeno per intero, ma davano solo l'inizio seguito da un etc... donde il nome di ceterate: con i formulari si solgebant.

La forma dell'instrumentum si viene però fissando agli inizi del sec. XIII: non ha mai l'indicazione di deve o notitia: nel nostro territorio può incominciare con il segno di tabellionato e con una invocazione, ma non sono necessari; segue la data di tempo (che è requisito necessario alla validità) e di luogo ed i testi (presentibus è detto di solito); viene poi il testo in forma oggettiva da noi (in Romagna, la forma soggettiva si continua di più); da ultimo il segno di tabellionato con la sottoscrizione del notaio rogatorio sempre autografa; di solito: ego... notarius... interfui et rogatus scripti; però non è necessario che il documento sia scritto dal notaio rogatorio, ma può essere scritto da altro notaio, e allora si hanno due sottoscrizioni: il notaio rogatorio dice: ego... notarius interfui, tradidi et subscripsi; lo scrivente: ego... notarius interfui del primo notaio scripti. A Milano si arriva fino al periodo napoleonico senza che al segno di tabellionato si sostituisce il sigillo o timbro.

Alla nascita e stabilità dell'instrumentum è connesso con altro atto notabile di preparazione, l'imberialura. È una questione molto ardente ancora nella diplomazia collegata con quella delle notizie d'orsal, schede, dieti, e che fu trattata largamente dal Voltolini e dal Kern, e tra noi in modo speciale dallo Schupfer, da Augusto Gaudenzi (cfr. specialmente Arch. Stor. Ital. 1908, fasc. 250), dalla Schiaparelli (Carta augustana e Carchi, grafia sillabica) e da G. Bonelli (Miscellanea in onore di D. Manni 1912) e riassunta lucidamente con proprie osservazioni originali dal Leicht, (Boll. Senese di Storia Patria, 1900, III); e a questi in modo speciale rimando per la questione, la quale coinvolge troppi problemi anche giuridici perché se ne possa parlare in questi termini elementari.

Partirà dire che fin all'epoca Giustiniana il contratto valva sin da quando il tabellone ne aveva fatta la scheda la quale non è una minuta secondo il Gaudenzi, ma una forma parallela dell'istrumento, da essa nasceva l'azione contrattuale; alla redazione di essa dovevano assistere i testimoni; l'instrumentum che si faceva dopo

rappresentava una finzione allora, per la quale si supponeva che la parte  
 esprimesse in maniera giuridica e diffusa la sua volontà nel momen-  
 to in cui esprimeva il tabellone di dare quella forma al consenso da  
 essa manifestato in modo semplice e conciso. È questa la duplice redaz-  
 zione del documento. Ora Giustiniano lesò tale efficacia della  
 scheda, per darla solo al mundicum o copia autentica completa nella forma  
 data da noi dette: la prima scheda così a valore di semplice minuz-  
 ta per uso del notaio.

Ora si trovano anche nel medio evo di queste amministrazioni ab-  
 beriate che danno normalmente l'oggetto in forma brevissima, le per-  
 ti, i testi, spesso mancano di data, alcune volte sono in testigrafia  
 sillabica (cosa che non significa altro se non che il notaio trascrisse  
 più comoda questa scrittura): in alcuni territori, e per l'Italia nel  
 fondarolo-tusco, nel genovesato, in Piemonte ed in Romagna si trova-  
 no alle volte sul terzo della pergamena, donde il nome che assumono  
 di notizie dorsali; esse cominciano a trovarsi con frequenza nella secun-  
 da metà del sec. X e per analogia questo termine si estende anche  
 alle notizie che sono sulla pergamena, ma dalla parte del mundicum  
 nei margini superiore o inferiore. Sinora di fatto non se ne cono-  
 scono nel territorio meridionali, e a Roma il Pressatani osserva  
 che per documenti maggiori esempi di quanto normalmente si dice,  
 esse, sono rari: non è il caso di seguire i diplomaticisti nel campo  
 delle ipotesi: certo è però che pure esse si avevano, anche se non sulla  
 pergamena stessa, delle prime amministrazioni dei curiali e terzinali (so-  
 tari noi diremmo), dette nel territorio romano « ditta », termine  
 che il Leicht usa in senso generale; se bene il Pressatani osserva che  
 tale generalizzazione non è a rigore accettabile, pure esclusivamente per  
 maggior comodità la seguiremo anche noi.

Ora la questione viva è nel valore di questi ditta: l'opinione del  
 Gaudenzi è che la notizia dorsale, degenerazione prima e rigenerazione poi  
 della scheda romana, che nell'interstizio ebbe la sua definitiva esplicazio-  
 ne letteraria, si rappresenta la originaria e di per sé già valida redazione  
 dell'atto che si compie avanti ai testi e dalla quale sorge il rapporto giu-  
 ridico: l'istrumento è la redazione data all'atto fatta dal notaio



in esecuzione di un mandato tacito ed espresso delle parti, ma senza l'intervento di queste e dei testimoni nel dominio longobardo, e sulla rinnovata assistenza loro nel bizantino: le conseguenze di tale tesi, si limitano anche solo al nostro territorio, sarebbe gravi nell'interpretazione della traditio che sarebbe fatta non con la carta, ma con questo dictum, e della completio la quale sarebbe da noi il completamento dello scriptum coll'istrumento che si dà al destinatario. Il Gaudenzi conforta di molte prove il suo aspetto, ma per quanto riguarda il nostro territorio, indipendentemente dal significato vero che possono avere avuto la traditio e la completio, è certo che almeno fino al secolo X intero la manufirmatio dei testi o delle parti, momento saliente del perfezionamento del contratto, accadeva alla redazione del mandatum, il che esclude, osserva il Leicht, che il dictum o scriptum racchiuda potenzialmente i caratteri del documento, e cioè a trasformarla in questo in sufficiente la sola opera del notaio.

Secondo il Leicht è invece nel territorio romano e napoletano che meglio si trovano le radici dell'imbreviatura: la sottoscrizione è qui già in un certo modo trascurata, malgrado le disposizioni giustinianeche non riuscirono a frenare le tradizioni del notariato in argomento: nel territorio dalmato-istriano si trova molto prima dell'introduzione dell'instrumentum la formula: testes rogati etc. che esclude una manufirmatio effettiva: non in Sardegna. A Napoli è frequentissimo il caso in cui il notaio sottoscrive per le parti, tanto che è legittimo supporre che, scritto il dictum colla formalità voluta, si lasciasse al notaio di svolgere l'istrumento, e ciò si riscontra anche a Roma, e reale importanza dovrebbe avere le notizie storiche raccolte, data l'ampiezza de' documenti; la redazione del mandatum in tutto questo territorio era tuttavia necessaria per avere il documento probatorio, ma essa è ormai opera del notaio. Il valore dei dicta si risulti anche dagli svolgimenti di dicta di notari morti che già nel secolo XI in Roma e prima ancora a Napoli sono fatti da altri notari.

Del resto è opportuno ricordare che nel territorio napoletano, di Gaeta ecc. doveva continuare meglio la tradizione dei gesta di cui i curiales stessi organizzati da tempo in scholae erano una derivazione: forse si influisce anche il documento del giudiziarato: il Garufi ad ogni modo anticipa di due

secoli sulle notizie evoluzione il passaggio all'instrumentum nel mezzo giorno d'Italia.

Fin qui però siamo davanti a documenti staccati, dieta o notizie dorsali, mentre caratteristiche dell' inventario quando l'evoluzione è compiuta e di esse un quadernus; il sorgere dell' inventario che coincide coll' af- fermarsi della fides publica del notaio avviene probabilmente prima nei territori romano e napoletano: dove è certo che già dal sec. XI il notaio conservava le schede presso di sé; quando fuori di contestazione tali schede assunsero un valore, in quanto che potevano essere svolte anche da altri notai, è naturale di provvedere ad una più comoda e più sicura conservazione, prima legandole in libri, e da questa forma al quadernus vero e proprio il passaggio è naturale. In Borgogna il Gaudenzi osserva che la notizia dorsale non dovette essere l'unica annotazione che faceva il notaio, ma dovette tenerne una copia presso di sé; certo non dovette essere almeno alla fine del secolo XI, altrimenti non si spiega come i notai che svilupparono le rogationes (termine che corrisponde appunto a dieta) dei notai morti vi mettessero un elemento importantissimo che pure non vi è mai in quelle notizie dorsali e cioè l' actus: anzi egli suppone che la mancanza dell'indicazione dell'anno nelle notizie dorsali dipende dal fatto che riproducevano letteralmente la forma che avevano nel quadernus del notaio ove l'anno era messo al principio di tutto il quadernus. Per questo vedremo che già nel secolo XI nasce l' inventario accanto alle notizie dorsali. Secondo il Leicht nella Italia longobarda si sarebbe trasportata per l'influenza romanica in quel tempo ormai prevalente, per cui prima nel basso la manuscriptio diventa fittizia nel sec. X e poi anche nella carta nel secolo seguente; alla redazione di questa non occorre più l'intervento della parte e dei testi: la carta quindi diventa in tutto la sua costituzione giuridica simile in tutto al libro, e meno comoda, come si disse, si elimina naturalmente da sé. Lo Schiaparelli ha osservato ed è in molte di alcuni gruppi di notizie dorsali prendono il carattere narrativo del libro, hanno la forma oggettiva, mentre il mundium ha la forma dieta, e soggiunge che è probabile che non di tutte le notizie venisse stesa la carta e che essa fosse consegnata alle parti.

Se le indagini dovessero confermare tale ipotesi, si spiegherebbe anche come men-  
 tre in altri luoghi le indulgentie sono dette dapprima schede, rogationes,  
dieta, nel nostro territorio longolardo hanno il nome di here e poi di imberia,  
tira: here, dice il Gaudenzi, sarebbe appunto il termine tecnico antico della  
 scheda; alle cause di allianza già visto per cui il here cacciò la carta avrebbe  
 cooperato anche questa che cioè il here avendo una forma intermedia tra la no-  
 titia vera e propria ed il dictum antico l'aveva cominciato a sostituire sebbene  
 con non equal valore, tanto che poi si rinveniva alle volte alla carta: il dott.  
 L. Manaresi assistente della scuola in questo Archivio di Stato nel preparare  
 il Registro del Sasso Monte di Varese che sta per uscire a cura dell'Istituto Storico  
 Italiano si è imbattuto in un documento che mi comunica perdo forse però  
 portare qualche contributo all'ipotesi dello Schingault: parrebbe un here originale  
 ma è senza firma del notaio e dice signa manuum: breve qualiter conveniunt  
inter se ad sunt vicis de Felate et Ambrosio mulieritico de civitate etc.;  
 in esso ripetutamente le due parti si obbligano a favore dell'altro per que-  
 stioni de S inutile ricordare. Se noi non sapessimo altro saremmo con-  
 dotti a supporre che esso sia una specie di dictum di una notitia o di una carta  
conveniens: ma forse non è così; tutte le obbligazioni che si appaiono  
 qui all'atto con la stessa parte noi le troviamo invece in una chartula promissio-  
nis dell'agosto 1018 in cui non vi è cenno delle obbligazioni dell'altro  
 parte; essendo l'atto importantissimo fu creato opportuno di redigere una char-  
ta, anzi furono forse redatte due carte, una per l'acquirente quella conservata, l'al-  
 tra dell'acquirente per gli abitanti e de quindi non doveva trovarsi nel suo archi-  
 vio. Ora non è spiegabile come quel primo here si trovi nell'archivio, se esso pro-  
 prio non aveva alcun valore. Potrebbe anche darsi che tale notitia fosse riconosciuta  
 come documento di prova provvisorio: attesa della redazione della carta già fissata.  
 Non pare però di soprano da noi al punto che il notaio potesse già svolgere la char-  
ta dell'indulgentia firmando per le parti, perché la chartula promissionis ha anche  
 firme autografe. Nello stesso secolo però vi era già arrivato: nello stesso archivio  
 il dott. Manaresi ha trovato una chartula del novembre 1094 in cui il notaio si sot-  
 tscrive: ego Arnaldus notarius hanc cartulam quam Walerter notarius tra-  
davit et pro subitanea morte scilicet nequirit scripsi post traditum compleri  
et dedi; il tradavit ha già certamente il significato di poi direttamente normale  
 e cioè di imberio, la carta ha i signa manuum di mano del notaio Arnaldo.

Ho detto che da noi il termine comune è inubriatum; non è però assoluto: ad esempio il borelli nel rispetto all'autorità ha fatto conoscere un documento del 1178 febbraio 15 ore è usato il termine scheda: concreta danna la l'ed. scissione perché si vede come ben presto l'autorità disciplinò il modo ed estensione della inubriatura dei notai morti, ora di cui non possiamo occuparci:

Ego Bernardus serenissimus imp. Henrici notarius sicut precepi per litteras schedas condam per Petrum Hugonius notarii de Pavia facte hunc cartam ut supra continetur scripti et in publicam formam redegei et confirmatione quam dominus Mathius de Longis potestas Parme (lo fu nel 1203) autoritate et statuto civitatis Parme per voluntatem et parolam consilii ibidem facti et ad campanam sonatam mihi fecit coadunati.

La fase in publicam formam redegei è quella ormai consacrata per ordinare lo sdgmento di un inubriatura per farne l'instrumentum: questo da ora non ha più solo di fatto ma di pieno diritto valore di atto pubblico.

Potrebbe darsi che nel documento ora citato si trattasse non già di un quaderno, ma proprio di una vera scheda: infatti il passaggio dall'una all'altra forma non si ebbe ovunque nello stesso tempo: a brente ad esempio è nel sec. XIII che si stabilisce che i notai scrivano le inubriature non in cartulis ma in lilis. I più antichi lili di inubriature conservati sarebbero un charthularium genovese che si iniziò nel 1155. Disposizioni speciali regolavano anche il termine entro cui il notaio doveva scrivere l'inubriatura doveva svolgere l'instrumentum.

Stesa l'inubriatura ad ogni modo ovunque il notaio doveva leggerla alle parti. Le inubriature dei notai nel territorio milanese passavano per tutto il medio-oro di regola agli eredi; ma in altri luoghi come a Lucca e a Siena già alla fine del secolo XIV era stabilito che dopo la morte del notaio venissero raccolte sotto la sorveglianza del comune. Si è detto che quando sorge l'inubriatura è il momento certo della fides publica del notaio per cui le parti non interverranno più dopo il compimento di essa: ciò però non deve far supporre che essa rendesse inutile l'instrumentum; potevano bensì le parti, per evitare altre tasse ad esempio, accontentarsi di far fare l'inubriatura, ma quando avevano bisogno di porre il negozio giuridico dovevano procurarsi l'instrumentum da produrre: anche morto il notaio non si produceva l'inubriatura, ma

occorrevano l'instrumentum, sebbene in questo caso in alcuni luoghi il notaio, di quasi ovunque doveva ricevere un ordine dall'autorità giudiziaria per farlo, non lo svolgeva completamente, ma invece testificava nella forma dell'instrumentum di trascrivere quello l'aveva trovato.

Ritorniamo tuttavia che nella diplomazia comunale abbiamo trovato prodotta una imitazione del 1183, ma il caso non è chiaro all'attualità per es. stessi ipotesi.

Abbiamo visto finora lo svolgimento dalle charte e dalle notitia all'instrumentum e stabilito che questo ormai era atto pubblico di piena fede: ma ciò non significa che esso fosse solo costante sempre a dare validità a tutti i contratti. Ben presto i comuni e poi altre autorità ne disciplinavano alcuni, per cui all'instrumentum romana risorta come vedemmo nella diplomazia comunale per la volontaria giurisdizione, e cioè testate, intenzioni, testamenti, si aggiunge la registrazione anche dei vari contratti: donazioni, vendite, ecc.; ma la registrazione che ora risorge ha un principio che non era nella instrumentum romana, e cioè la pubblicità ad evitare le frodi: il Corbelli, riprendendo questo concetto dal Franchini, osserva che anzi la pubblicità con l'interesse dell'autorità fu in ordine di tempo richiesta prima che non la registrazione, ordinando che tutti i contratti fossero fatti in consilio ad forum campense o almeno davanti al podestà, del che sommariamente negli atti dei notai doveva certo tenersi.

Questa forma di imitazione notarile continua si può dire immutata da noi sino all'epoca francese: solo l'imitazione viene ad essere più conforme alla copia che si rilascia, cioè svolta come questa, e solo abbreviata nelle clausole. È solo da Napoleone che ritornano le sottoscrizioni delle parti o dei testi e che s'introduce da noi il timbro.

Accanto alle forme di atti privati che abbiamo visto svolgersi tra noi, altre se ne trovano di carattere pubblico o privato che ci basterà solo accennare. Di carattere pubblico era lo strumentum confessionato, preceptum in consensu. Anche sulla una controversia era pratica usata, dice il Fosco, che una parte chiamasse in giudizio l'altra per avere il riconoscimento dei suoi diritti e quindi una sentenza in favore, di cui il giudice ordinava la redazione di un libro, che aveva maggior valore delle carte perché di carattere pubblico, e cioè il creditore poteva procedere in base ad esso sicut ex sententia.

tie in procedura spiccia: finiscono con l'essere scritti da notai liberi professionisti, avanti il giudice però.

Pure di carattere pubblico almeno per il territorio di Ostia era la charta augustana, illustrata dallo Schiaparelli con una monografia degna di essere presa a modello da chi voglia studiare questi argomenti: essa è un atto sottoscritto dall'ufficiale della cancelleria comunale di Ostia incaricato di ricevere e dare valore agli atti contrattuali; occupa almeno nel materiale conservato quattro secoli: il primo periodo va dall'inizio alla metà del sec. XI, il secondo alla metà del sec. XII, il terzo al 1408, quando il notariato, se prima coesisteva, la soppiantò completamente con l'instrumentum; è una cancelleria in connessione coi notai dei giudici, perché non è da dimenticare che siamo in territorio di confine di diritto borgognone.

È un argomento troppo locale per diffonderci su di esso: basterebbe dire che nella cancelleria con date formalità e testimoni si ricevevano le disposizioni, prima di compiere la carta la si faceva conoscere al pubblico e allora poteva contraddirsi; il documento così restava allo stadio di notitia, salvo i diritti dei terzi oppositi; ma se contraddizione non si era, si dava conferimento attribuendole la fides publicis. La carta augustana è interessantissima non solo perché esce da una cancelleria, ma anche perché è sistematicamente connessa con la notizia dorsale che però qui si presenta con evoluzione peculiare: nel primo periodo la notizia sul verso è un semplice allegato in forma oggettiva e nel recto si ha lo svolgimento in forma soggettiva colla carta: la notizia dorsale doveva avere il valore della notizia puramente dorsale di redimmo altrove, scatto se non fosse quasi nullo giuridicamente. Nel secondo periodo la redazione sul recto prende maggior sviluppo: ha la data di tempo, ha la sottoscrizione del cancelliere, la dispositio è analoga al recto, ma oggettiva ancora; anche al solo redatta insomma era l'impresione di un documento destinato a conservarsi e da leggersi a tutti: essa comincia ad avere valore probatorio, tanto che se ne sono conservate alcune senza lo svolgimento del nummularium. E ciò è dimostrato anche dal fatto che in questo periodo sul recto la notizia dorsale non è più il primo stadio: questo è costituito dalla sollicitudo od inlubriatio dell'ufficiale della cancelleria. Nel terzo periodo nell'evoluzione si ha quasi un'inversione: le sottoscrizioni dei testi e fideliusori ad esempio si

trovano solo sul verso, la dispositio è dalle due parti in forma oggettiva, e quindi identica, ma ciò importava una espiatura identica, cosicchè da ultimo la dispositio si ha intiera nel solo recto, e compendiata invece nel recto; il recto conserva maggiori solennità di forma nell'originale. Nel terzo periodo lo svolgimento della carta augustana serviva unicamente a dare pubblica forma dispositiva all'atto: la semplice notizia cartale ha il valore giuridico e diplomatico del bene, e ce ne trovano molti; pare che fosse allora giungesse sin a questo stadio; invece la redazione del minutium (terzo quindi se si compende la involuatura) si aveva solo quando le parti avessero bisogno o avuto solo voluto un atto veramente dispositivo circondato da maggiori garanzie di fede pubblica, così come si vede per l'instrumentum: se secondo di equivoci conviene ricordare però che già coll' involuatura comincia l'azione giuridica.

Occorre a tutti questi atti di firma o poi vennero espressamente caratteri di pubblicità per la persona o l'ente che li redigeva, se ne sono alcuni come ho detto in principio che invece sono redatti dai privati; manca sinora una generale trattazione dal lato diplomatico di tutto il complesso delle scritture e registrazioni commerciali del medioevo, di cui parecchie pure ebbero forme di svolgimento abbastanza rigide (tratte, cambiali, libri di banca, ecc...) e quindi mi restringerò ai due atti che il Paoli illustra, atti che hanno maggiore analogia con i documenti privati sinora visti, la scritta e il chirografo.

La scritta non è un documento notabile, ma semplice atto di buona fede tra privati in forma privata; è all'atto preparatorio di un atto notabile, per così dire, come primo compromesso tra le parti sul quale si farà poi l'atto regolare notabile; ma può però sostituirsi completamente. Essa è fatta normalmente dalle parti stesse, ma può accadere che invece sia fatta scrivere da una terza persona, che può essere un intermediario dell'affare. Molti esempi di scritte dà il Paoli; nell'archivio di Stato in Milano non sono molto frequenti appunto perché non ricco di atti commerciali, però non mancano; così nella serie interna dell'archivio sforzesco vi è una scritta del 29 dic. 1454 da Francesco, con cui esso si dichiara debitore verso un altro di una certa somma; non è però dell'autore dell'azione ma di un terzo che si

sottoscrivere: "mi Luca de Rina ho fatto questa scrittura e sottoscritta de mia mano propria de voluntade de le parti". Etta e sin dal secolo XII in volgare. ha scritta manna di jullier fede.

Del skirografo medievale si e' gia parlato a proposito degli atti notariali; si dice che e' nel significato di carte divise da una sola pergamena, che ha origine dall'Inghilterra donde da noi arriva solo nel sec. XI. Non ebbe mai nel campo notariile grande sviluppo da noi, ma si incontra fin frequenti negli atti tra privati, negli atti mercantili.

Il Casti ne fece conoscere specialmente per atti di vendita; ognuno dei contraenti ne aveva esemplare scritto e suggellato dalle altre parti.

Qualcuni documenti redatti dai privati possono acquistare l'importanza dei notariali, facendosi autentificare da un notaio: quelli non autentificati di regola facevano piena prova contro il loro autore, non a di lui favore, tranne per i libri che sin dal sec. XIII la legge imperpetuo vi commoventi vi teneva, e per i quali certi statuti, conformandosi alla pratica commerciale attribuirono entro certi confini di somma forza probante per le pratiche regolarmente registrate anche a credito del fittatore, ora solo con altri negozianti, ora contro tutti.

Resterebbe a dire ora qualche cosa degli atti privati all'estero, ma per essere argomento de meno si interpe e d'altra parte accennato gia trattando dei documenti signorili, comunali ed ecclesiastici, bastera un cenno levissimo.

Carlo Magno tento nel suo vasto impero di corroborare il valore del documento scritto, ma in certi luoghi della Germania le sue disposizioni non furono nemmeno applicate, in altri ben presto subirono un regresso, cosicche in Germania all'inizio del Sec. X e in Francia le stesse carte erano decadute a poco piu di una notizia del fatto; le formalita orali e di tradizione materiale alla presenza dei testi ed eventualmente dei giudici erano quelle che davano imprimente al negozio giuridico. In Inghilterra, come si vide, il documento privato cominciò ad avere valore alla metà del Sec. IX per mezzo del skirografo, che portava in se un mezzo materiale di prova; ad orvia all'insufficientezza di essa per il caso che una parte non potesse o volesse produrre il suo esemplare, si costumò depositarne un esemplare



normalmente fatto un conservato. Il procedimento si trasportò presto anche in Francia ove però l'esemplare di contratto veniva collocato nell'archivio della città, o in luogo speciale sotto la custodia dei giudici.

Nel sec. XIV la funzione del sigillo della città aveva però alterata la forma del chirografo: esso conserva tale nome, ma è in una copia solo sigillata, l'altra è registrata nei registri di imbrucature. L'uso si continua in alcuni luoghi fino al secolo XVII. Ma accanto ad esso si sviluppa presto l'officialato ecclesiastico, a cui succedono nel sec. XIII le giurisdizioni signorili i cui giudici di overaum diritto di ricevere direttamente i contratti lo invalidavano col loro sigillo, e contemporaneamente invari regi, con modalità simili al nostro notario nel periodo dell'instrumentum. Si ebbe anche il documento redatto dal cancelliere dei giudici; già in antico in Francia era uso di far scrivere gli atti da notari dei giudici, quando i contratti si concludevano nei giudici. In Germania si ebbe il decadimento del valore del documento ancora in proporzioni maggiori, come si vede, tanto che era normalmente redatto dal destinatario, lo scrittore materiale di solito era un ecclesiastico; la rinascita del valore del documento fu agevolata dall'introduzione all'uso del sigillo: questo, importato dal mondo bizantino, sostituì il bastone del giudice o del missus e altri segni di riconoscimento, e dapprima la presentazione di esso senza nessun scritto aveva valore, ad esempio, per le citazioni: esso certificava che chi lo presentava aveva il mandato: il sigillo dell'autorità che aveva quindi una forza in sé stesso in progresso di tempo (sec. XI-XII) applicato alla pergamena le dà valore; il documento che così nasce è però solo documento probatorio di negozio giuridico già compiuto; accade così che sigilli di vescovi, signori, comuni vengono a dar forza non solo ai loro documenti ma anche a quelli di terzi: al riconoscimento di tale stato di cose contribuì anche il diritto canonico specie colla decretale di Alessandro III la quale stabiliva che i documenti non avessero valore se non redatti da manu publica o muniti di sigilli; secondo il codice stesso avevano diritto di valore pieno anche per contratti alcuni i sigilli regi, dei papi, vescovi, capitoli e conventi maggiori, quelli delle città per i loro cittadini, quelli dei signori nelle cose dei loro sudditi, quelli dei giudici per le cose del loro tribunale: gli altri sigilli

invece avevano valore solo per gli affari individuali dei proprietari.

Il notariato comincia ad incontrarsi in alcuni luoghi della Germania fin  
to alla fine del sec. XIII; crescono i notai nel sec. XIV; ma l'ordinamento ge-  
nerale del notariato sul tipo del nostro vi è importato solo nel 1512 da Massi-  
miliano.

Vedemmo già come in Algheria i loci crediticia continuassero sino al 1874.

d) atti amministrativi e giudiziari. - Dei due argomenti  
daremo pochi es. mi separati, non solo perché essi rispecchiarono una di-  
visione fatta nel tempo più profonda degli organi dei poteri pubblici: per le funzioni  
legislativa, amministrativa e giudiziaria, ma perché i documenti stessi assu-  
mono forme diverse, anche quando le funzioni, come accade in genere nel  
medio evo, non sono con nettamente divise come ora tra organi diversi.

d) atti amministrativi = Dato il concetto fondamentale suddetto  
per la divisione degli atti, per esclusione si viene alla conclusione che per atti  
amministrativi si intendono sia tutti quelli emanati dagli organi dello stato,  
che non siano di natura giudiziaria né legislativa, sia rispettivamente tutti  
quelli analoghi delle amministrazioni locali. Al questo proposito però è op-  
portuno ricordare che secondo i concetti diplomatici da noi molti, molti docu-  
menti rientrano già nelle serie vaste di documenti sovrani: a termine del-  
l'articolo 5 dello Statuto, dice il Ranalletti, al re solo appartiene il potere ese-  
cutivo, egli è quindi l'unico organo immediato della funzione amministrativa:  
col diritto di ordinanza, che si esplica ad esempio nel fare i regolamen-  
ti, raggiunge il più alto grado di questa sua funzione amministrativa  
non è da dimenticare però che egli ha tuttora parte forte anche nella  
funzione legislativa e sebbene minore anche nella giudiziaria, specialmente  
col diritto di grazia: ora la diplomazia generale non fa questa distinzio-  
ne e comprende insieme documenti amministrativi, come mandati,  
sentenze e decreti di materia legislativa, perché fatti nella forma comu-  
ne di diplomi o lettere. Non nella diplomazia comunale accennan-  
mo anche a molti uffici d'ordine puramente amministrativo ed ai lo-  
ro atti.

Esiciale più propriamente la trattazione dovrebbe in questo campo re-  
stringersi agli atti amministrativi degli uffici dipendenti non partecipi  
della sovranità dello stato: non da noi i ministeri, i corpi consultivi

speciali (che si incontrano a lato di ogni ministero), gli stessi Consiglio di Stato, Giunta Provinciale Amministrativa e Corte dei Conti nella parte che non esercitano la funzione giudiziaria, le prefetture, le sottoprefetture e tutti gli uffici provinciali mandamentali dello Stato, compresi quelli di natura finanziaria o militare; e oltre a ciò la massa degli atti amministrativi delle amministrazioni locali. Costui enunciare in tale concetto per vedere come sarebbe ingiungibile una trattazione sistematica di una materia tanto complessa ed anche ristretta sulla nostra regione richiederebbe una sicura conoscenza delle varie amministrazioni succedutesi nel tempo con funzioni, registrazioni e atti spesso diversissimi dai nostri: peggio poi si è che sebbene in Torino anche per gli atti notiziati sparse nei trattati di storia e esgesi del diritto, non è un lavoro di diplomazia sistematica da cui sia possibile dedurre dei cenni generali qual' qui si dovrebbe dare.

Chi accontentarsi di dire, che nel mondo romano esisteva un perfetto sistema di registrazione di tutti gli atti amministrativi, che però da noi non fu posto in scioglimento sotto l'urto delle invasioni barbariche. Solo per ciò che riguarda l'amministrazione finanziaria e specialmente la patrimoniale dello Stato e la catastale dei beni immobili e la fiscale si trova una continuazione dei sistemi romani che si prolunga almeno sino al sec. IX in Francia; del resto cenni più o meno chiari a tenute di analoghe registrazioni si incontrano continuamente anche altrove.

È solo verso il secolo XII che, come vedemmo crescere il numero dei documenti sovrani, essi crescono gli atti di tutti gli uffici sia dello Stato che degli organi dipendenti. Col secolo XIII il sistema è ormai bene stabilito tanto in Italia che all'estero: nel nostro territorio l'elemento notarile vi ha grande parte nel periodo comunale; nel periodo signorile, tranne gli uffici, come i magistrati camerali, ove si trattano affari che hanno grande attinenza col diritto privato per i quali occorreva l'intervento del notaio, intervento che continua a mezzo dei notai camerali sino al secolo XIX, gli ufficiali e gli impiegati fanno le loro scritture normalmente senza questo intervento. Quanto alla forma di tali scritture diplomaticamente non è dissimile dalle analoghe signorili: hanno pure quindi forme di lettere patenti (specialmente da parte dei luogotenenti generali, sebbene in numero piuttosto scarso poiché raramente tali facoltà era delegata), di mandati, di lettere comuni di corrispondenza sulle stesse norme diploma-

1709  
tate: frequenti sono le relazioni informative in forma di rapporti, consulte,  
o lato di questi documenti emananti o ricevuti per il 1° e 2° ufficio delle  
registrazioni di vario genere, corrispondenze, conti, bilanci, verbali, pro-  
cessi, registrazioni sommative degli atti entrati e uscati, molti, e per altro,  
che ormai si estendono col ogni atto dell'ente, sostituendosi sempre per il  
sistema della trattazione scritta degli affari pubblici a quello orale, sisti-  
ma che già nel secolo XV si trova in un lungo tratto di sviluppo. E' per-  
ciò da notare che tutte queste registrazioni sono fatte da pubblici uffiziali,  
nell'esercizio delle loro funzioni e quindi generalmente sono esse a essere  
scritti in pubblico, allene questo mancanza di talune formalità, perché  
altimenti si possa stabilire, che non si tratta di semplici cartelle, ma  
di atti che hanno esecuzione. Per gli atti che usciranno dagli uffizii pe-  
rò si vorranno sempre salvaguardie per provare l'autenticità: normal-  
mente la sottoscrizione cancelleresca e del titolare dell'uffizio e il sigil-  
lo. L'uso e poi in alcuni luoghi tassative disposizioni introdussero an-  
che regole nel formato stesso di alcuni documenti, che hanno riscontro  
ancora oggi: p. es. un R. D. del 1900 (n. 35) stabilisce per le amministrazioni centrali  
norme precise per le varie scritte: si lascia accennare che nell'art. 44 si  
stabilisce la qualità della carta per gli atti: per i decreti reali e le leggi, cm. 25 x 38;  
per i decreti ministeriali 24 x 34; per i dispacci o note ministeriali (corrispondenze  
ufficiali) 21 x 31; per le lettere di gabinetto (che pur spesso nell'interesse dell'ammi-  
nistrazione sono sigilate da segretaria di fiducia o personalmente, l'incide di solito in  
formativa o confidenziale) cm. 12 x 20. Di fatto però accade che anche decreti  
ministeriali si danno nel formato di reali, e che le lettere di gabinetto si danno  
nei formati delle lettere ordinarie di lettera, quarta o cartolina.  
Se non avessimo una trattazione sistematica di questo materia, vi è fortunata-  
mente un comodo mezzo per identificare la maggior parte degli atti ammi-  
nistrativi che si trovano spesso citati con nomi ormai scomparsi dall'uso nel  
Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo di Giulio Re-  
zadeo (Firenze 1886); in esso si incontrano anche moltissimi dei termini vo-  
sti, purtroppo non tutti: tra quelli alcuni d'uso comunissimo: con  
"esibito", cioè presentato, è il documento qualsiasi ricevuto da un uffizio:  
"referato" è la relazione d'un ufficiale su di un lavoro affidatogli; "papero",

- 130 -

si dice di ogni documento in genere, più solitamente delle lettere di qua, lingue nativa; "note", già nel periodo austriaco indica la corrispondenza ufficiale; "posizione" è un incartamento di atti di una magistratura, si trova già nel periodo austriaco, è detto anche "pratica" o "fascicolo"; "spontaneamente", sentiti di verbalità di consigli vari; "perla", nel senso generico di fogli o partecolare di inserto inserito (perla allegata...). Molti di questi termini si possono trovare nel "Manuale italiano tedesco ad uso degli impiegati" con riguardo al Lombardo Veneto del D. G. B. Polya (Vienna 1845), Langenthal.

Per Napoli si ha un lavoro più organico del Rossi nell' "Introduzione del repertorio degli atti antichi governativi" (1852-5) analoghi al nostro sono invece i dizionari del Cecchetti per il Veneto (1888) e del Ollito per la Sardegna (1889).

B.) documenti giudiziari. - Il campo di questo paragrafo sarebbe per sé vastissimo, poiché per farne una regolare trattazione occorrerebbe seguire tutta la storia della procedura civile e criminale a cui è comparsa anche l'evoluzione della relativa documentazione scritta; ma dall'altra parte ciò importerebbe anche di scendere ad una quantità di questioni giuridiche, tanto che è precisamente negli autori, che di queste largamente si occupano, che si trovano le notizie di diplomatica (come il Ficker, il Brunner, il Kantorowicz ecc... e da noi per ricchezza di citazioni ancora prima il Pettiti); eccezioni notevoli, che ci interessano, sono quelle del Voltolini e del Exelli, che si propongono invece prevalentemente la diplomatica; ma essi si occupano specialmente dei secoli XII-XIV.

In tali condizioni di cose, mi sono costretto a limitarmi a scarso, ma indicazione avendo sott'occhio soltanto il nostro territorio, precisamente come rispettivamente fecero il Ruspi, il Malagoli ed il Barone; il Paoli e l'Albers anzi trascurarono completamente questa parte, appunto perché considerata da loro fuori della diplomatica, e in senso stretto, come del resto finora fecero anche trattatisti esteri di diplomazia generale.

Negli ultimi tempi romani tutta la procedura giudiziaria fu operata basata sul dibattimento orale delle parti era accompagnata da una completa scrittura, e da parte di pubblici ufficiali dei giudici. Ma questa ben presto vien diminuendo sotto l'influenza dei diritti barbarici penetrati sul nostro suolo; persino campo del diritto ecclesiastico, che pure diede sempre la massima importanza scritta, si ebbe un regresso in quanto che si ammise che la redazione di tale

mi atti processuali sono fatta anche per opera delle parti non da ufficiali del giudice, e solo nel 1215 è codificato, pure, ciò che secondo il Borell dove-  
ra già essere da qualche tempo nella pratica, e cioè de mirra acta iudicis siano redatti da persone scelte dal giudice. Ciò non vuol dire che non si fossero anche prima scrittori pubblici dei giudici sia civili che ecclesia-  
stici; anzi li troviamo con certezza in tempo molto antico; ma significa solo che la loro opera non era esclusiva essendo per certe parti sostituita nor-  
malmente da quella di scrittori notari non dipendenti dal giudice.

Dai noi ad ogni modo il documento che riferisce il giudizio nel primo pe-  
riodo ci si presenta sotto la forma di notitia notariis; anzi è appunto que-  
sto uno dei titoli più comuni che ad esso è dato dallo scrittore, accanto a liber  
più raro; più esatto notitia iudicati o iudicatum, termini che si trovano già  
nel periodo longobardo: il Tischer osserva che da noi il termine placitum si  
riferisce solo al giudizio in sé stesso, non al relativo documento. Il termine de-  
to indica la natura di questi atti: lo scopo del documento giudiziario era  
dare al vincitore nel giudizio la possibilità di provare in seguito tale decisione  
a lui favorevole, e appunto perciò alle volte è detto notitia pro securitate  
e appunto per questo di solito se ne faceva un solo originale; quando sono  
recauti gli originali è ferata la decisione e di intanto attivo per parecchie parti  
ne: e ciò ferata nel primo periodo i giudici sono esclusivamente di sa-  
taggio per una parte sola contro l'altra; e solo tardi, nel secolo XII che circa  
ta normale, in conformità al rinato diritto romano, che la decisione in-  
terferi ambedue le parti in quanto che nello stesso documento il conven-  
tore è condannato per una parte della querela e assolto per l'altra.

I documenti del giudizio di questo primo periodo non si accontentano  
no di far conoscere la decisione, ma narrano, specialmente nel tempo  
più antico, tutto il procedimento attraverso cui passò la causa: e ciò servono  
più delle stesse formule processuali, poiché nelle Ge ne abbiamo notizie non  
da leggi longobarde, pure per lo più non risalgono oltre il secolo XI e ci si  
portano esclusivamente a Osnabrück o all'influsso della sua scuola, mentre do-  
cumenti giudiziari se ne hanno di tutti i luoghi e tempi, e quindi meglio  
possono servire per chi non si occupasse solo del nostro territorio.

I documenti del placito venivano redatti evidentemente su formulari,  
poiché bene spesso è addirittura letterale la concordanza tra quelli di luoghi

gli diversi, persino negli errori di lingua. Un poco era ciò che vi importava  
 di fare il notaio redattore, persino in ciò che ha riguardo più vicino al  
 caso singolo deciso. Da fino al secolo XII il formulario è si può dire co-  
 stante per il nostro territorio / ripeto che non mi occupo di altri / quali già si  
 incontrano presso i Longobardi. Il Ficker nota che la formula iniziale del  
 documento che si incontra a Spoleto già nel 976: Quum... residessentis...  
et adessent nobiscum, si ha a Parma nel 1163, però voltata in forma og-  
 gettiva: Quum... residerent... et adessent cum eo... È nel secolo IX che  
 la forma si muta nel senso che non è più il giudice ma il notaio che  
 riferisce su ciò che è accaduto alla presenza di quello. Fatto le stesse modificazio-  
 ni introdotte in quei quattro secoli nella procedura importarono mo-  
 dificazioni nel testo ma non tali da mutarlo sostanzialmente. Con-  
 la decisione è normalmente data collo frase: rectum (o instum) paruit  
esse; sino al secolo IX è normale dire: notis rectum paruit esse; la  
 traduzione retta in forma oggettiva avrebbe dovuto essere eis, ma il Ficker  
 osserva che ricevuta in quasi tutto il territorio lombardo-tosco fu tradot-  
 to fu secoli in eorum; l'ultimo esempio a Milano del primo sistema  
 scibile dell'865, il primo del secondo del 859; a Pavia e altrove si disse:  
eorum omnibus; soltanto a Cremona e Piacenza e forse a Pavia si disse:  
 il solo omnibus a Verona. Accade inoltre che spesso si trovano nello  
 stesso documento insieme la forma oggettiva e la soggettiva: solo l'ordine  
 di redazione del documento quasi comunque si volta subito esattamente  
 da hanc notitiam... fieri iussimus in hanc notitiam... fieri iusserunt,  
 tranne nel territorio toscano ove si trova spesso invece ancora fieri iussimus  
 che non ha più senso. A Milano non si incontra normalmente questo ordi-  
 ne di redazione; il notaio dice: presentem notitiam pro securitate... ego... nota-  
rius scripti anno imperii... mense... indictione.... Questo attaccamento al for-  
 mulario è tale che il Ficker suppone che il notaio spesso allora fin riprecedia-  
 to questo che non il vero contenuto giuridico della decisione, non seguendo  
 ne bene l'evoluzione: cosicché di tanto maggior valore sono da conside-  
 rarsi le deviazioni da esso, come quelle che non l'arbitrio del notaio o del  
 compilatore del nuovo formulario ma una vera mutazione della cosa ri-  
 spicchiamo: corretto questo da tenersi sempre presente giudicando di qual-  
 siasi documento medioevale.

Da quanto ho esposto si vede che il formulario comune del placito era il seguente e  
 a) invocazione sostituita col tempo dal segno di tabellionato del notaio;  
 b) sum in ... resideret con l'indicazione del luogo ove si tiene il placito  
 e del presidente del giudizio e dei giudici; c) presentazione dell'attore  
 ed eventualmente dei suoi documenti; d) relazione delle vicende procedu-  
 riali della causa; e) giudizio eorum paruit esse rectum et iudicaverunt.  
 f) indicazione del notaio di aver scritto il documento; esso però non si sot-  
 toscrive che dal sec. X; g) data (dapprima sempre in fondo, ma poi anche  
 in principio); h) sottoscrizione autografa del presidente del giudizio e dei  
 giudici: quando interviene il re però non firma prima del sec. X.

Ora questo formulario si riscontra in placiti in cui interviene il re,  
 come in quelli in cui è presidente il conte, il vescovo o altro magistrato.

Presso i Longolardi la somma del potere era nel re, e da lui la deriva-  
 no anche, capi maggiori delle nuove divisioni politiche: sotto di essi vi  
 erano gli sculdasci, capi minori. I loro regi erano sottratti a que-  
 ste autorità e dipendevano dai gastaldi, che hanno giurisdizione sugli of-  
 ficiali minori del loro territorio. Questi e gastaldi dipendono diretta-  
 mente dal re e hanno comune il nome di iudices. Ora la competenza  
 giurisdizionale spettava a queste autorità, non ai decani del piano e ai sal-  
 tani del territorio montuoso, impiegati sotto lo sculdascio, i quali ave-  
 vano solo funzioni esecutive: eccoli i lardi ad esempio.

Era quella magistratura vi era giurisdizione distinta per ragione di  
 materia e subordinazione gerarchica: era ammesso il ricorso al re, il  
 quale poteva avocare a sé la causa. Quando il re non esercitava tale  
 diritto in persona lo delegava ad uno o più messi, e poteva riservarsi l'ap-  
 provazione della sentenza. I giudici erano dati pubblicamente, ma sul  
 concorso del popolo in questo periodo varia è la dottrina; il re prendeva  
 i suoi compagni nel giudizio dai grandi del suo seguito o del luogo  
 sia laici che ecclesiastici: il duna prendeva i giudici dal clero per  
 le liti degli ecclesiastici, dai propri impiegati e dalla sua comitiva per  
 gli altri; lo sculdascio forse dagli aimanni. Sulla parte di questi  
 consiglieri nel giudizio presso i Longolardi pure discorda è la dottrina; al-  
 cuni vogliono che la decisione spettasse solo al presidente e gli altri sa-  
 rebbero stati solo testi; altri invece che il presidente concorre col giu-  
 dici nella sentenza. Il Hicker ammette la pluralità dei giudici.



te solo in via d'eccezione nei tribunali superiori. Pare poi certo man-  
cafe da noi l'istituto degli scabini, che solo a stento furono qui intro-  
dotte da Carlo Magno: ancora nel 828 si trovano giudizi emanati con  
giudici scelti di volta in volta.

Con Carlo Magno avvengono profonde modificazioni da noi. Di duchi  
longobardi vengono sostituiti i conti, presi generalmente dai franchi,  
tranne ai confini ove si incontrano ancora duchi e marchesi; nelle città  
il conte mette al suo posto un vicario o visconte, e nelle suddivisioni  
della contea gli sculdasci che assumevano presto il titolo franco di centenari;  
i gastaldi furono sostituiti dai conti, i quali posero al loro posto gastal-  
di di autorità quindi minore, ma che conservano pure il titolo di iudices, di  
cui avevano la competenza. Soltanto a due, poi tre, si ridussero le assem-  
blee generali o molli sotto la presidenza del conte a cui dovevano interve-  
nire tutti i liberi: ai placiti minori dovevano comparire solo i vas-  
salli dei conti e gli scabini, i quali erano uomini scelti in numero  
non minore di sette dai messi regi in concorso del popolo, e destinati  
stabilmente a sentenziare nelle cause sotto la presidenza del giudice regio:  
per la loro stabilità a vita e per la varietà delle cause da trattare di rim-  
borsamento ben presto un vero corpo di giurisperiti; essi seguivano il loro giudice  
anche fuori del territorio; già alla fine del secolo IX però da noi normal-  
mente abbandonammo il titolo di scabini per dire iudices. Assicurandone  
alcuni, gli scabini erano sostituiti da boni homines, i quali del resto  
potranno sempre star presenti (circumstantes, auditores). Poi esse elet-  
ti scabini occorreva offrire nobiles (ingenui), sapientes nel diritto (di solito  
notari) Deum timentes. Vi è questione se il loro giudizio fosse de  
finitivo. La loro funzione si estendeva anche sulla volontaria giuris-  
dizione. L'istituzione degli scabini si incontrò per la prima volta  
nel 774 ed è in Italia; ma però non si diffuse da noi nella linea  
precisa come l'aveva voluto Carlo Magno. Il numero raramente  
raggiunge il prescritto, e spesso fungono essi stessi da vicari del conte.  
Verso il mille da noi i giudici della città e contea assumono il nome  
di giudici imperiali e regi o del sacro palazzo.

Sulla competenza di questi tribunali sarebbe inutile diffonderci,

bastava dire che alcuni giudizi erano riservati in prima istanza al re, che poteva delegare altri, mentre poteva ancora invocare a se qualunque causa civile e criminale; non si poteva ricorrere al re, senza aver prima riscosso la giustizia dei giudici ordinari. Mentre i Longobardi non avevano riconosciuto la competenza speciale dei tribunali ecclesiastici, competenza che aveva la propria radice in disposizioni dello stesso impero romano e che era stata riconosciuta dagli Ostrogoti, con la conquista franca le cose da noi si mutano: i vescovi e gli altri prelati offrono il diritto che già si era in Francia di partecipare alle assemblee nazionali e ai consigli del re. Tutte le cause dei chierici spettarono d'allora innanzi al tribunale del vescovo: le liti tra ecclesiastici e laici si decidevano in placito comune del conte e del vescovo. L'autorità del vescovo poi venne crescendo specialmente quando Carlo il Grosso concedette loro l'autorità di metropolitani nelle loro diocesi.

La competenza del foro ecclesiastico in materia penale d'offesa era solo per i vescovi, poi anche per il clero: ma dal dissolversi della dinastia dei Carolingi le norme canoniche trionfano tanto nel civile che nel penale, estendendosi il foro ecclesiastico a tutto ciò che dipendeva dagli ecclesiastici, e poi si estese anche nel civile, e per certe parti della Chiesa ritenere di sua competenza (matrimonio, figliatura legittima, testamenti, sepolture), ecc. Poteri analoghi furono conferiti anche a grandi abati. E' ben noto poi come ai vescovi specialmente nel sec. XI si trovò spesso conferita la stessa autorità comitale. Onde i vescovi naturalmente non sempre esercitavano in persona tali loro funzioni: nelle materie puramente ecclesiastiche erano delegate alle autorità ecclesiastiche, in quelle miste varie a seconda dei luoghi. In parecchi l'advocatus del vescovo (come anche dei maggiori monasteri), il quale in origine aveva lo scopo di difenderlo nei placiti davanti alle autorità, ebbe anche diritti giurisdizionali e attribuzioni giudiziarie. Per Milano il Pisicaro opera (Arch. Stor. Lomb. 1906. T. 5. segg.) che se già nel sec. X la carica era di reclusi ereditaria con il conferimento di larghi benefici, fuorviene che si riscosse ovunque; pure non ebbe mai la giurisdizione: l'arcivescovo a tale scopo si servì di gastaldi per le curie rurali e a Milano di assessori scelti di volta in volta tra i migliori giudici della città.

Tutte queste autorità a cui s'commessa l'amministrazione

della giustizia usarono per l'atto fin solenne - il giudizio - il breve.  
notabile sino al secolo XI passapoco nella forma indicata. Tale atto aveva  
valore pubblico, ma è da osservare che tale pubblicità aveva per l'autorità che  
lo emanava e che si sottoscriveva senza bisogno di testi e non per il  
ministero del notaio; regolato in tali uffici di Carlo Magno, il qua-  
le si limita a dire d'aver scritto d'ordine dei giudici: nel secolo XII to-  
tiam sottoscritto ultimo, e il passaggio a ciò che accade fin tardi, e  
cioè di qualunque fosse l'opinione dei giuristi, di fatto sarà il notaio, che  
intanto anche per mezzo degli atti giudiziali in concorso di tutte le  
altre cause che abbiamo visto, ha acquistata la fides publica premessa  
il sopravvento, ed è egli stesso che dà autenticità agli atti giudiziali.

Si è parlato specialmente del placito, ma non è a credere  
che tutta la scrittura giudiziale qui si limitasse, poiché spe-  
cialmente nell'ultimo periodo si introducono, dapprima nel diritto  
canonico, scritture anche per i vari stadi del processo. Inoltre  
conviene tener presente che non sempre il breve di cui parliamo  
conteneva un vero giudizio, una decisione di contenuto; ma specie  
in progresso di tempo anche solo un'azione del giudizio in correla-  
zione con esso.

Inoltre già nel sec. XI si hanno accenni alla redazione di senten-  
ze non fin nella forma di notitie, ma di diplomi per decisione del-  
l'autorità.

Intanto accanto a questi giudizi ordinari si veniva formando nel  
nostro territorio un altro giudizio, di carattere in principio privato,  
dei consules, i quali appunto nell'amministrazione della giustizia hanno  
la prima loro funzione generale nell'interesse dei cittadini e di  
sentiti di carattere pubblico. Si è già visto, parlando dei documen-  
ti comunali, come appunto per tale origine il comune si trovi  
nella condizione di un privato per la documentazione, ricorren-  
do alla fides publica del notaio ormai sfodato. Ora piuttosto  
conviene osservare come il nuovo tribunale non sia in sé stesso af-  
fatto indipendente dall'ordinamento giudiziario legittimo.

Il Riboldi, che ha studiato le sentenze consulari di Chitauo nel sec. XII  
(Arch. Sta. Lomb. 1905, III, 231) dimostra nel fatto, ciò che del resto facilmente

già si interessava per i documenti noti ed era quindi ammesso nella teoria, che per la prima metà del secolo XII è costanti nei notai consoli l'unione della carica consistere con quella di *mesni regis*, di giudice, di *causidicus*, con prerogativa dei giudici sui *mesni regis*. Ora tutti questi avevano grande autorità essendo rivestiti dal sovrano dell'autorità di amministrare la giustizia: essi rappresentavano quindi la continuità del potere imperiale; ed altra parte i giudici uscivano dalle migliori famiglie cittadine e tra essi per consuetudine si sceglievano i *mesni regis*, e la loro amministrazione ben era quindi attrattiva. È poi significativo il fatto che mentre nel preambolo sono indicati come consoli, spesso invece nelle sottoscrizioni si dicono semplicemente giudici o *mesni regis*. È dalla metà del secolo che accanto ad essi troviamo colleghi che non hanno più tale autorità, e il loro numero cresce verso la fine: una ormai è ben noto che il comune era formato. Il titolo di consules iustitiae compare da noi nel 1156, prima si dicono solo consules.

Le sentenze dei consoli di Milano hanno la forma oggettiva del *liber notarius*: cominciano con la data del mese, giorno e del luogo, segue l'enumerazione dei giudici componenti il collegio, delle parti in causa, poi il testo con il riassunto delle deduzioni e delle prove e il giudicato senza alcun motivo di fatto né di diritto; protocollo finale: l'anno e l'indicazione dei testi (che si devono ritenere testi non delle parti ma del giudicato, probabilmente in correlazione con la forma notarile schietta che ora assume l'atto giudiziario), le sottoscrizioni dei consoli, e infine il segno di *tallichonato* e la sottoscrizione del notaio che già vedemmo a Milano pur essendo già dalla metà del sec. XII impiegato del comune non dice mai tale sua qualità; si vede però come taluni atti giudiziari potessero essere redatti e formati di solito redatti da notai liberi professionisti. La formula della sentenza è sempre: Intentionem prestavit il console sentenziante una cum iustitia (o frasi simili, in concordia, in concilio, parabola et consensu) dei colleghi; ed è sempre quel console che dirige per così dire tutto il dibattimento. Verso la fine del secolo poi quel primo console diventa giudice unico, sovente talvolta assistito da due colleghi che compaiono appena nelle sottoscrizioni. La competenza consolare era svariatissima: civile, feudale, laughitima in materia di giurisdizione volontaria: il *Pilsoldi* non ne trova in materia penale: ma essa è certo non fosse altro dal Liber consuetudinum

dal 1216 che ne parla, ed inoltre, opera di Riboldi, vi è una buona ragione del non trovarsi sentenze penali perché non era uso di scriverle, come pure non vi scelse veruno quelle civili inferiori ai cinquanta soldi. Se le sentenze sono l'atto principe giudiziario in questo periodo però è già sviluppata la scrittura giudiziaria: si hanno esempi di libelli (o quella che iniqua la causa), compare (positions) mandati ad lites, perizie, deposizioni testimoniali, ecc..

Conviene tener presente che tali atti di causa potevano venire redatti essi da da notari liberi professionisti: qualche volta forse anche non erano scritte da notari. Non ad esempio nel 1302 (aprile 2: acturis di S. Giulia di Buzza nell'Arch. di Stato in Milano) un consul iusticie dà al notaio Salvandum ad perpetuandum certas confessiones... quas confessus fuit sub se fore factas de placito quod recitatur inter... verba quarum continetur in hunc modum, e seguono le confessioni e negazioni di una parte, e il notaio nelle sottoscrizioni dice che: autenticum (qui non vorrebbe dire che solo originale per quanto segue) predictarum confessionum et negationum vidi ac legi et sicut in illo continetur ita in hoc transcripti... atque verbo dicti consulis eas perpetuam et ex privata forma in publicam formam redegi. Qui la frase finale non può significare come normalmente che cioè il notaio raccoglie d'ordine del giudice le deposizioni (dicta) orali a cui è presente, poiché contrasta con tutto quanto egli afferma: la deposizione è a lui data scritta dopo che era già stata comunque presentata o raccolta in giudizio: né pare significhi la pura trascrizione in actis del processo. Riguardo all'appello, da noi a abitato non risulta regolato con precisione; pare che normalmente si appellasse ai consoli di Milano dalle sentenze dei tribunali del contado; si hanno però casi anche del contrario, inoltre di appelli dai consolari ai tribunali ecclesiastici, o signorili e viceversa. Nel periodo consolare nei comuni succede il periodo potestabile, studiato dal Borelli, come già ti dissi: ma noi dobbiamo limitarci a togliere ben cenni. In questo periodo la funzione giudiziaria è di competenza del podestà: l'amministrazione a mezzo dei giudici suoi e del comune è concepita come delega dal podestà, e in questo periodo la redazione degli atti processuali è affidata a notari d'ufficio: a ciò deve aver contribuito potentemente la disposizione del concilio lateranense del 1215 che ciò imponeva nel processo canonico: non è più la parte che esigendo la reda-

zione scritta degli atti di causa provvede al proprio interesse, ma è lo Stato che per ragioni d'ordine pubblico assume la tutela degli interessi dei privati: a ciò contribuì anche la risorta dottrina romanistica, da cui prendemmo le mosse, a nonostante il principio suddetto però alcuni atti sebbene operati nei libri di causa potevano essere scritti da notai di parte.

È ormai fondamentale la distinzione degli atti giudiziari in libri volutamente redatti dai notai impiegati e atti scritti che possono essere anche da notai liberi professionisti: quando si trova l'espressione: in actis, nella dottrina e nella legislazione normalmente si intende di attendere ai libri.

Non possiamo seguire naturalmente i vari processi civili, penale inquisitorio (ex officio da parte dell'autorità oppure accaduto un delitto, con uno sviluppo sempre maggiore di sculturazione e di segreto) o accusatorio (cioè a querela di parte, e in forma più simile al procedimento contenzioso civile).

Pratero qui dire che, tranne il processo penale inquisitorio in cui in certi casi il processo si inquadra a ministero di notai speciali, il primo atto del procedimento penale, querela o libello non è della serie degli atti d'ufficio: il primo di questi è la registrazione di esso in libri speciali che assumono vari nomi secondo la qualità degli atti stessi. (accusationum, inquisitionum ecc.). Seguono poi la citazione alla volta orale (per nuncium, per curiam) e talora scritta per litteras citatorias, sempre però registrata come tutte le altre citazioni che possono avere luogo nel processo nei libri appositi (detti ambasciarum, preceptorum, terminorum) in quali possono essere tenuti anche non dall'ufficio del giudice ma ad esempio dal massaro o dal podestà; in essi si registrava anche la relatio del nuncio di averla compiuta. La citazione e relazione vengono registrate anche nei libri delle denunce e libelli, ove si raggruppano insieme gli atti spettanti ad una istessa causa, come la defensio di terzi a favore del convenuto, le deposizioni di questo nel processo penale ecc.

Le deposizioni testimoniali, che possono normalmente essere scritte da notai delle parti tranne nel penale di solito, vengono dal notaio dell'ufficio trascritte nei libri testimonium. Così pure in libri di causa erano dai notai d'ufficio registrati tutti gli atti di parte redatti dai notai delle parti stesse: le perizie venivano pure inserite nei libri d'ufficio: così pure di solito si faceva per i pareri dei giuriconsulti che venivano anche inseriti nella sentenza.

Riguardo alle sentenze, se i notai del podestà e del giudice potevano in ogni caso

po scrivere le sentenze emanate dall'autorità da cui dipendevano, pure ciò non fu un loro dovere se non in un'epoca molto avanzata, che il fin delle volte è posteriore al periodo stipo potestabile. Le sentenze di solito erano invece scritte da notari delle parti come atti di loro interesse. Ciò si vide già anche per il periodo consolare, mentre nel periodo precedente erano scritte dal notaio del giudice, ma che scomparire col disciogliersi di quei giudici legittimi. Però delle sentenze si teneva annotazione e poi copia in libri del comune, spesso a scopo fiscale.

L'appello spetta normalmente al podestà e sui giudici, ma in alcuni luoghi si sono iudices o consules speciales appellacionum: esso fu in uso solo in materia civile. Lettera dimissoriale o apostol è la lettera che il primo giudice rilascia all'appellante per il giudice in seconda istanza colla copia degli atti.

Il borell' spiega con metodo anche gli atti che servono all'esecuzione delle sentenze, ma noi dobbiamo accontentarci di pochi cenni. Il primo di questi è il bannum o bando. Esso in molti comuni è atto prettamente giudiziario, e allora presso gli stipi magistrati giudiziari se ne tengono i libri (i libri bannorum sono i primi che si incontrano nel comune) che al termine della carica sono mandati all'ufficio dei banditi; in altri invece hanno fretta di emanare bandi anche altre autorità nell'ambito delle loro funzioni (con sindacatori, stimatori, procuratori ecc...) e allora normalmente l'ufficio che ha inflitto il bando ne manda non breve all'ufficio dei banditi, le cui registrazioni sono pure tenute da notari di solito / già si videro eccezioni sporadiche a Bonn per esempio fu breve tempo). L'originale libro unico dei bandi, già in tempo antico si divide in due serie: banna no malificis e banna pro delictis, e poi ulteriori suddivisioni che non importa seguire. La cancellazione del bando è fatta d'ordine scritto dall'autorità competente, di solito con cancellazione effettiva, alcune volte con registrazioni sui libri del bando dell'avvenuto pagamento a estinzione per altra causa. I libri dei banditi hanno di solito un indice alfabetico.

Gli atti di esecuzione vera e propria (per pignoramento, sequestro, arresto) in forma di decreti, precetti, ombasciate ecc. seguono le norme degli altri stadi del procedimento con completa registrazione nei libri del comune.

Alla stima ed asseguazione dei beni immobili del debitore si provvedeva in alcuni luoghi dagli estimatores; inizialmente non era stato così; nel 1216 a Milano nel Liber conquestudinum dice che gli estimatores fanno le

stima, ma spetta ai consules di dare esecuzione coll'assegnazione ai creditori; e con pure tornò a diventare in progresso di tempo: ma nel fiore del periodo protestante di solito lo stimatore è il vero giudice del processo esecutivo immobiliare; gli stimatori più o meno fucato ovunque hanno un ufficio proprio con notai speciali e quindi registrazioni della sentenza da parte degli interessati, del documento che prova il diritto, dell'extimatio o inquisitio bonorum, della evolutio o preconatio per cui gli interessati entro un dato termine dovranno far valere le ragioni, l'atto di vendita, che è sostanzialmente nelle forme comuni della vendita, è spesso scritto da notai di parte, ma vien pure trascritto nei libri degli estimatori; altra cosa è la datio in solutum o assegnazione dei beni al creditore, essa è una vera sentenza, e ne segue le norme, e' sempre registrata nei libri degli estimatori, ora si registrano anche tutti gli atti atti che accompagnano questo procedura giudiziaria. Per alcuni di tal'atti vi erano libri appositi (libri securitatum, promissionum, ecc.).

Ultimo già dato qualche cenno di quanto riguarda la volontaria giurisdizione e l'eventuale registrazione di altri contratti, efferò è inutile indagarsi maggiormente.

Resterebbe ora di dire della forma diplomatica di tal'atti: questo è la parte che ancora si aspetta dal Corelli, e per il momento la traduzione che più si accosta a quanto accade da noi sarebbe quella del Voltelin, che più sarebbe cosa troppo lunga a seguire. Come per i documenti consolari mi accontenterò di dare qualche indicazione sulla forma della sentenza.

Cominciamo con il segno del tabellionato, poi l'invocazione verbale, indi il testo che è in forma soggettiva, preceduto di solito dalle dimande delle parti (super petitione); poi il giudicante (nos... habito consilio di inquiriti che nomina, visis testibus, allegationibus et rationibus utriusque partis) pronuncia la sentenza in forma diretta (absolvimus o pronunciamus ecc..) con le clausole necessarie; segue la data di tempo e di luogo in forma narrativa del notario (millesimo... die... dictus... iudex sedens pro tribunali pronuncia... ut supra presentibus / le parti e loro procuratori / e presentibus testibus... La ultima le sottoscrizioni del giudice e del notario.

Puo' seguire l'appello: con ad. es. nel Voltelin: et ibidem in con



timeanti data sententia dictis ... in continenti lata sententia dicit ipsam nullam et si aliqua erat ab ipsa et ab omni gravamine ipsius viva voce appellavit ad (seca da un giudice inferiore seque potestatem, altrimenti all'eventuale autorità superiore) vel ubi ole iure procedere potest.

Col periodo signorile a Milano, naturalmente la somma del potere giudiziario si individuava nel signore che in ogni tempo può intervenire nel processo per toglierne la competenza all'uno o all'altro ufficio, per sospenderlo, e persino per stabilire che semplicemente non si proceda più, per avocarlo a sé e per grazia: ad ogni modo sempre a lui era possibile ricorso, e in tal caso di solito veniva investito sulla causa il suo consilium iustitiarum se non istituito certo rischiatato nel 1393 da Gian Galeazzo. Senza occuparsi delle giurisdizioni feudali, osero di continuo per il procedimento normale la competenza del podestà e dei suoi giudici, accanto però a quella di altri uffici per materie speciali (specialmente finanziaria e feudale) che basta aver indicato esistere.

La funzione del podestà e dei giudici per quanto risulta anche dagli statuti fu per questo periodo studiata in modo speciale dal Verga (Arch. Stor. lom. 1901, XVI, 96 e segg.), da cui ci basterà togliere qualche indicazione.

La giurisdizione del podestà comprendeva tanto il civile che il criminale, e in questo poteva procedere anche di sua iniziativa sul procedimento inquisitorio, sebbene gli esempi siano relativamente non frequenti. La sua competenza però non era esclusiva dovunque: fuori della città oltre quindici miglia, nei contadi delle Mantovana, Orasana, Topino e Bulgaria la sua competenza nel civile era per le cause sopra le cinquanta lire; sino a venticinque giudici causi i suoi ricarii, e sino a cinquanta i capitani del contado rurale; e nel criminale era in concorrenza con questi, libera ai denuncianti o querelanti la scelta. Il podestà aveva sotto di sé un ricario e sei giudici, due per le criminali (ad maleficia), tre per le civili (designati secondo il genere le costume da un segno simbolico, da noi detti del leone, del gallo e del cavallo) e uno detto pecunie per le riscossioni dei denari dovuti al comune: aveva poi sei notari. La durata nell'ufficio era ordinariamente di sei mesi: però si hanno conferme anche per più annate durante minor: in realtà il signore vi aveva ogni diritto in proposito. Il nuovo podestà conduceva a termine i processi iniziati dal suo predecessore. Il podestà e tutti i suoi dipendenti erano soggetti a sindacato di sei sindacatori nominati dal

signore. Dello il tribunale di provvisione si era poi l'ufficio delle condanne e dei bandi, tenuto da Sindaci del comune: ad esso il podestà comunicava non solo le condanne penitenziali ma anche quelle corporali; ed inoltre godeva di eseguire le esecuzioni cancellazioni. L'ufficio dei feudi dipendeva da un giudice del podestà.

Dal tempo almeno della repubblica scotsiana in concorrenza col podestà abbiamo in Attilano un altro magistrato giudiziario ordinario; il capitano di giustizia; un magistrato di polizia aveva competenza quasi esclusivamente criminale e pare che fin al periodo spagnuolo non ne abbia avuto nel civile o solo occasionalmente. La sua competenza, dappertutto poco chiara, si poco si fosse estesa come nel criminale superiore per Attilano a quella del podestà, ma seguiva lo si porta fuori del medesimo, cioè fuori del campo al quale si estese si non la diplomatica.

Riguardo agli atti la procedura si era ormai stabilita nel periodo precedente, epperò continuavano le registrazioni a ministeri di notari che abbiamo indicate; sebbene ormai fossero ben diffusi i principii del diritto romano riguardando la pubblicità degli atti giudiziari, pure per tutto il nostro periodo in pratica era il valore pubblico era sotto l'egida della sottoscrizione notarile; il Borelli (Utr. chiric stor. Ital. 1914, recensione di lavoro di A. Ferrari) in proposito osserva che le signorie ereditano uno stato di cose che continua il movimento proprio iniziato dai comuni, senza importanti influenze decisive; solo tardi nel comitato comune l'atto del giudice ha valore di atto pubblico per sé, e al notaio quindi si sostituisce il cancelliere giudiziario non notaio; ma allora la sua sottoscrizione non serve fin a rendere pubblico l'atto, ma solo a renderlo valido, come garanzia dell'esecuzione di forme volute dalla legge.

La forma degli atti non importa grandi modificazioni dal periodo precedente in cui ormai l'evoluzione si era compiuta; mi accontenterò, come per esso, di un esempio di sentenza. Sebbene naturalmente non manchi né esempi di sentenze redatte nella forma oggettiva, la forma normale continua ad essere la soggettiva; in questo periodo manca il segno di appellato in principio forse manca da noi anche negli altri atti notari dell'epoca, e si inizia coll'invocazione verbale; segue l'oggetto della disputa, ad es.: super inscripta contradictione cuius tenor talis est... poi comincia il dispositivo "Nel... iudex... qui ratioms et ca-

minimus ... in Christi nomine invocato eius auxilio sequentes for-  
mam iuris stulticorum et ordinamentorum communis Mediolani ...  
sederes pro tribunali in huius scriptis ... pronuntiamus etc ... presentibus  
etc ... (le parti) est eventualmente absente ... il tale, tamen ad hae legi-  
time citato per ... servitorem communis Mediolani; poi la data di tempo, ges-  
so coll' ora, continuando il notaio in forme oggettiva lecto, lato, publica-  
ta et pronunciate fuit superscripte sententia per prepatum ... iudicem ex  
pro tribunali sedente super eius solito banco iudicium isto super fallacioso.  
ubi per eum more solito iura redduntur, presenti le parti (o absentis  
al caso) e presenti i testi già nominati nella sentenza. Seguono la  
sottoscrizione del giudice e quella del notaio col signus del tabellionato.  
 Altra forma quindi si può dire uguale a quello del periodo podestatico.